

DISCIPLINA DEI GIOCHI PUBBLICI

Ver. 1.4 gennaio 2017

A cura di Gianni LEVOTE



La presente dispensa contiene una disamina completa degli apparecchi da trattenimento e gioco ed esamina alcuni aspetti delle sale scommesse.

Aggiornata con:

- **Art. 110 TULPS;**
- **L. 07/02/1951 n. 168;**
- **Art. 14 bis c 5 DPR 640/72;**
- **L. 388 del 23/12/2000;**
- **L. 23/12/2005 n.266;**
- **L.13/12/2010 n.220;**
- **D.L. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011;**
- **D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012;**
- **L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)**
- **L. 23-12-2014 n. 190 (legge di di stabilità 2015)**
- **L. 28-12-2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)**
- **Corte Costituzionale n°115 del 07/04/1995;**
- **Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003;**
- **Decreto Direttoriale 04 dicembre 2003;**
- **Decreto Direttoriale 20 gennaio 2004;**
- **Decreto Direttoriale 08 novembre 2005;**
- **Decreto Direttoriale 19 settembre 2006;**
- **Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007;**
- **Decreto Direttoriale 22 marzo 2007;**
- **Decreto Direttoriale 18 luglio 2007;**
- **Decreto Direttoriale 18 dicembre 2007;**
- **Decreto Direttoriale 02 settembre 2009;**
- **Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010;**
- **Decreto Direttoriale 10 marzo 2010;**
- **Decreto direttoriale 20 aprile 2011;**
- **Decreto Direttoriale 27 luglio 2011;**
- **Decreto Direttoriale 09 settembre 2011**

Circolari:

- **AAMS COA/UDC/2003/35067 del 12/08/2003**
- **AAMS n°1/COA/DG/2004 del 26/02/2004**
- **AAMS n°2/COA/DG/2004 del 06/05/2004**
- **Mininterno 557pas/6880.12001(1) del 06/05/2004**
- **AAMS del 10/11/2004 a firma di Anna Maria Barbarito**
- **Mininterno 27-1/A-21 del 23/11/2004**
- **AAMS n°1/COA/ADI/2005 del 09/02/2005**
- **Regione Emilia Romagna 10328/FPA del 06/06/2005**
- **Circ. AAMS 2006/12680/Giochi/Adi del 13/04/2006**
- **AAMS n°1/Giochi/Adi/2007 del 23/01/2007**
- **AAMS 2007/3117/Giochi/Adi del 31/01/2007**
- **AAMS n°2/Giochi/Adi/2007 del 27/03/2007**
- **AAMS n°1/Giochi/Adi/2008 del 25/02/2008**
- **AAMS 2008/10523/giochi/Adi del 14/03/2008**
- **AAMS 2009/10801/Giochi/AdI del 19/03/2009**
- **Mininterno 557/pas/7420.12001(1) del 20/05/2009**
- **Nota Agenzia delle Entrate prot. 954-173098/2009 del 01/12/2009**
- **Convenzione AAMS/SIAE del 16/02/2010**
- **SIAE APP/14/GI del 23/08/2010;**
- **Circolare Prot. n 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010**
- **AAMS 2010/29581/Giochi/Adi del 07/09/2010**
- **AAMS 2011/3263/Giochi/ADI del 31/01/2011**
- **AAMS 2011/48483/Giochi/Adi del 07/12/2011**
- **Mininterno circ. 19/04/2012**
- **Comunicazione AAMS 1/2012 prot. 696 del 24/05/2012**
- **Convenzione Poste Italiane spa ed AAMS**
- **Circolare prot. 2012/2916/Strategie/UD**
- **Circolare 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013**
- **Circolare Mininterno 557.PAS.7801.12001(1)**

Indice

CAPITOLO I

par. 1 :Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett.a del TULPS

par 2: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett.b del TULPS

par.3: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett.a e c del TULPS

- Par 3.1: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett.a del TULPS
- Par 3.2: Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett.c del TULPS
- Par 3.3. Definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. c bis del TULPS
- Par 3.4 definizione degli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett c ter del TULPS

Par 4: Definizione degli apparecchi ex 110 c 7 lett b del TULPS

CAPITOLO II

Par 1: Iscrizione all'albo.

Par 2:prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e disposizioni particolari sul gioco on line e totem.

Par 3: Discipline regionali sulla lotta al gioco d'azzardo patologico.

Par 4: Discipline comunali sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

CAPITOLO III

Par. 1 Autorità competente nelle autorizzazioni di Polizia ex 86 ed ex 88 TULPS e gioco lecito

Par. 2 A proposito dei Totem.

CAPITOLO IV

Par. 1: Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett a TULPS

Par 2: Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett b TULPS

Par 3: Prescrizioni generali relative al contingentamento

Par 4: modalità fiscali in materia di imposte ai fini del contingentamento

CAPITOLO V

Disposizioni particolari.

Par. 1: Sale Scommesse o CED??...facciamo un pò di chiarezza.....

Par. 2. Emersione dal sommerso.

CAPITOLO VI

Rilevazioni fotografiche di apparecchi non conformi

CAPITOLO VII

Prontuario delle violazioni

CAPITOLO VIII

Modelli di verbale di accertata violazione

CAPITOLO IX

Legge 07/02/1951 n. 168 ed art. 110 TULPS

Capitolo I – Apparecchi da intrattenimento di cui agli art.110 c 6 e 7 TULPS

Par.1 Definizioni degli apparecchi 110 c 6 lett a

L'attività per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento e gioco è disciplinata dall'art. 110 del TULPS che detta le nozioni principali sul loro funzionamento ma demanda a dei regolamenti inseriti in vari Decreti Direttoriali del Ministero dell' Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella fattispecie delle specifiche degli stessi.

A tutt'oggi L'art. 110 del TULPS ha suddiviso gli apparecchi da gioco in varie tipologie inquadrandoli normativamente:

Nell'art. **110 c 6 lettera a** nella fattispecie degli apparecchi con vincita in denaro denominati AWP ovvero NEWSLOT che, per essere in regola con le norme di legge, devono avere delle caratteristiche specifiche elencate nel Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003:



- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;
- la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
- la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;

- le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

A tal proposito occorre fare alcune precisazioni:

Oltre a quanto sopra indicato tali AWP o volgarmente detti comma 6 non possono accettare banconote;

devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità in originale, - la mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f;

A titolo di esempio:



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale LAZIO

Nulla Osta per la messa in esercizio
(art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni)
per apparecchi di cui all'art.110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, concernente il rilascio del nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 8 luglio 2004;

Vista la richiesta di nulla osta presentata in data 16/12/2011 dal concessionario della rete telematica **SPHINX01** C.F. **09280800610** con sede in **Via [redacted]** del 16/12/2011;

SI RILASCI IL NULLA OSTA RI [redacted]

per la messa in esercizio dell'apparecchio avente codice identificativo temporaneo **JP [redacted]** e codice identificativo permanente **JN [redacted]**

dichiarato conforme all'esemplare di modello di apparecchio avente codice **77 [redacted]** denominato **SPHINX01** W/T ed equipaggiato con la scheda di gioco denominata **SPHINX 01** avente codice **110208006103014** che prevede un costo dalla partita di € 1,00

il cui proprietario o possessore risulta essere **[redacted]** con sede in **Via [redacted]**



Data 16/12/2011

IL DIRETTORE
Dr. Pietro Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma2, D. lgs.n.39/1993

N 6927443



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Attestato di conformità
(apparecchi di cui all'art.110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.)

Visto l'art.110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. che prevede, per ciascun apparecchio prodotto o importato, il rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - di un attestato di conformità alle disposizioni vigenti;

Vista la richiesta presentata dalla ditta/società:

denominazione: **WIN [redacted]**

con sede legale in Via/Piazza **Via [redacted]** 47

CAP 10138 Cortina **[redacted]** provincia **TO**

C.F. **09280800610** P.IVA **09280800610**

relativa all'ottenimento del nulla osta di distribuzione per gli apparecchi ivi indicati, assunta e protocollo con n° **2011/445** del 05/10/2011, unitamente alla quale e' stata, altresì, presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante la conformità degli apparecchi prodotti all'esemplare di modello certificato e, quindi alle disposizioni vigenti;

Tutto ciò premesso si rilascia il presente

Attestato di conformità n° **60 [redacted]**

relativo all'apparecchio individuato con

Codice identificativo N° **JP [redacted]**

Nulla osta di distribuzione N° **R19 [redacted]**

DATA 05/10/2011



IL DIRETTORE
Dr. Fabio Pacella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, D. lgs.n.39/1993

N 6962484

Nulla Osta di DISTRIBUZIONE

(art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni)
per apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.

Visto l'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, concernente il rilascio del nulla osta per la distribuzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S.;

Vista la richiesta di nulla osta presentata in data 28/09/2011 da: WIN [redacted] L., C.F. [redacted] con sede in [redacted] (TO) 10138 [redacted] ed assunta a protocollo con n° 201109/0005 del 05/10/2011;

Considerata la certificazione di esito positivo della conformità dell'esemplare di modello verificato, rilasciata il 14/07/2010, al quale è stato attribuito il codice 77 [redacted];

Visto l'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. e tenuto, altresì, conto di quanto dichiarato dalle summenzionate ditta/società circa la conformità dell'apparecchio all'esemplare di modello sopra riportato;

SI RILASCI IL NULLA OSTA N° R139 [redacted];

per la distribuzione dell'apparecchio, identificato con progressivo SPH [redacted] ed equipaggiato con la scheda di gioco avente codice 1102 [redacted] ed al quale è stato assegnato il

Codice identificativo temporaneo n° 3P [redacted]

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003 concernente le regole di produzione e verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a), del T.U.L.P.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



DATA 05/10/2011



IL DIRETTORE
Dr. Fabio Pacella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. lgs. n. 39/1993

025144-00000000

N 6962598

Nel nullaosta viene riportato oltre al nome della ditta che li distribuisce anche un ologramma antifalsificazione che ne garantisce l'autenticità ed un codice identificativo alfanumerico che deve corrispondere a quello che generalmente si vede a video una volta che si spegne e si riaccende l'apparecchio (generalmente segue la scritta "CODEID"). Il mancato possesso dei titoli autorizzatori comporta l'applicazione del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e delle somme in esso contenute (art. 110 comma 9 bis) e della sanzione amministrativa di € 1000,00 (p.m.r.) per singolo apparecchio (art. 110 c 9 lett. d) a carico del distributore, se noto, e del detentore. Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi è l'aams regionale.

Le Newslot devono necessariamente essere collegate alla rete telematica dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), i quali esercitano il controllo in tempo reale sull'utilizzo e ne monitorano il corretto funzionamento. Il collegamento prevede una connessione tra il videogioco ed una centralina (PDA), in genere nelle vicinanze del gioco. La connessione è di tipo a filo come una comune connessione di rete che collega l'apparecchio ad un PDA. Questo apparecchio, di varie marche e modelli verosimilmente assomiglia ad un comune router ADSL, ed il suo funzionamento è simile ai comuni router. Il pda, raccoglie le informazioni trasmesse dall'apparecchio di gioco al router e le invia alla rete telematica AAMS. Possono essere integrati con un modem, con un collegamento adsl, con un collegamento gprs/gsm, quelli più comuni in uso hanno una antenna esterna per la trasmissione dei dati via gprs/gsm.

A titolo di esempio:



Il controllo sul collegamento si esercita esclusivamente contattando l'AAMS regionale ovvero nei giorni di chiusura dei loro uffici la SOGEI che ha sede a Roma e comunicando loro il codice identificativo (a volte non rispondono o negano l'utilizzo agli organi di polizia). Se l'esito del colloquio dovesse essere negativo nel caso di specie del collegamento alla rete telematica si procede al sequestro amministrativo dell'apparecchio e delle somme in esso contenute (art.110 c 9 bis) ed a redazione di verbale di accertata violazione di € 1333,33 (p.m.r.) per ciascun apparecchio (art. 110 c 9 lett. c) a carico del distributore, se noto, e del detentore ed inoltre si dovrà informare l'ufficio comunale competente (sportello unico) inviando copia della violazione, per i provvedimenti finalizzati all'emissione di ordinanza di sospensione dell'attività. Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi è l'AAMS regionale.

Ancora le News slot hanno l'obbligo di avere o affisso al suo esterno (caso raro), o a video il regolamento del gioco ed indicare che l'uso è vietato ai minori di anni 18; inoltre periodicamente le stesse devono riportare a video il logo dell'AAMS e devono riprodurre messaggi in cui si invita a giocare responsabilmente.

Il gioco pubblico con vincita in denaro è proibito per i minori di anni 18 (art. 24 c 20 D.L. 98 del 06/07/2011 convertito dalla L. 111/11), per cui l'aver acconsentito ad un minore il gioco comporta la sanzione a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o comunque del punto di offerta di gioco di € 6.666.67 (art. 24 c 21 D.L. 98 del 06/07/2011 convertito dalla L. 111/11), e della sospensione dell'attività indipendentemente dal pagamento in misura ridotta da 10 a 30 giorni informandone quale autorità competente AAMS deputata anche ad introitare le sanzioni. Per le opposizioni all'ordinanza-ingiunzione è competente il Giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono la medesima violazione è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. Chi procede all'accertamento ha comunque l'obbligo di dare comunicazione della violazione all'autorità amministrative competenti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa identificate nel Comune (ex art. 86 Tulp), e Questura (ex art. 88 Tulp) a seconda della tipologia di esercizio per il gioco lecito.

Le News slot possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

In linea generale ogni videogioco di cui al comma 6 lettera a dell'art. 110, prevede che prima della sua messa in distribuzione debba essere "testato sul campo": in virtù di ciò l'AAMS rilascia dei nullaosta temporanei solo ai fini dei test ed una volta conclusa la sperimentazione rilascia i nulla osta definitivi per distribuzione e messa in esercizio. Ancora, come è successo nel corso dell'evoluzione dei sistemi di gioco, lo Stato può prevedere il cambiamento degli apparecchi, delle tipologie di apparecchi e delle modalità di gioco dando ai produttori e distributori un tempo tecnico per uniformare i videogiochi posseduti alle nuove regolamentazioni.

A tal proposito è stato emanato il decreto direttoriale 19 settembre 2006 che, relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità a quanto previsto nel decreto delle regole tecniche degli apparecchi di gioco prevede che:

a) dal 1° gennaio 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) dal 16 settembre 2007, AAMS non rilascerà ulteriori nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. I nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai quali non è seguito il rilascio di nulla osta di cui al comma 5 dello stesso art. 38:

a) se rilasciati negli anni 2004 e 2005, decadono con l'entrata in vigore del presente decreto;

b) se rilasciati nel 2006, decadono il 15 settembre 2007.

3. I nulla osta previsti dall'*art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*:

a) se rilasciati nel 2004, decadono entro il sessantesimo giorno dalla data di rilascio del primo nulla osta di distribuzione, relativo agli apparecchi di cui all'*art. 110, comma 6, lettera a)*, del T.U.L.P.S. e comunque non oltre il 31 marzo 2008;

b) se rilasciati nel 2005, decadono il 30 settembre 2008;

c) se rilasciati nel 2006 ovvero entro il 31 dicembre 2007, decadono il 15 dicembre 2009.

Da ciò ne consegue che i videogiochi di cui al comma 6 lettera a dell'art. 110 che ad oggi hanno un nullaosta rilasciato prima del 01 gennaio 2008 sono da ritenersi illegali. Va da sé che nel caso di specie i videogiochi non saranno collegati alla rete telematica in quanto se così fosse l'AAMS noterebbe l'esercizio di apparecchi illeciti.

In questo caso si procede ai sensi dell'art. 110 comma 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro in esse contenute e del nullaosta), ai sensi art. 110 comma 9 lettera c (p.m.r. € 1333,33 per ciascun apparecchio), a carico del distributore, se noto, e del gestore, ai sensi dell'art 110 comma 10 (rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di polizia ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività). Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi l'AAMS regionale.

Nell' **art. 110 comma 6 lettera b** troviamo le moderne VLT(video lottery terminal) che, dopo la fase di sperimentazione conclusasi l'anno precedente, in linea generale sono destinate a sostituire gli apparecchi di cui al 110 c 6 lett a per qualità di gioco.



Le VLT sono a tutti gli effetti il più innovativo sistema di gestione e offerta di giochi. Sono apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b del T.U.L.P.S., e disciplinate dal Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, il cui

funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco.

Esteriormente simili alle NewSlot, le VLT se ne differenziano in quanto caratterizzate da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Nelle VLT, infatti, qualunque tipo di gioco è trasmesso da un Concessionario, l'unico a detenere il titolo autorizzatorio: le tematiche non sono solo quelle da Slot Machines ma anche quelle tipiche dei "giochi da casinò", come Poker, Roulette, Black Jack, Bingo.

Esse sono così disciplinate:

- Il costo massimo della singola partita è pari a € 10.00, con una posta minima di gioco di € 0,5; il pagamento può avvenire tramite:
 - Monete e/o banconote;
 - Tecnologie basate su sistemi di ticket;
 - Carte prepagate;
 - Conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso *smart card*;
 - La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.
- La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.
- La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.

- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a € 100.000,00.
- L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sistema di gioco è pari a € 500.000,00.
- Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
- Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.
- Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
- E' espresso divieto l'installazione nei pubblici esercizi ed in particolare nei bar.
- E' possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima;
- E' tacito il divieto di accesso e di utilizzo da parte dei minori di anni 18.
- Il rapporto tra la superficie della sala e il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti:

Classe di mq	Valori
Da 50 a 100 mq	Fino a 30 VLT
Da 101 a 300 mq	Fino a 70 VLT
Oltre i 300 mq	Fino a 150 VLT

Relativamente alle caratteristiche che deve aver un locale che ospita VLT descritte a punti precedenti e richiamate altresì nella circolare AAMS 2010/29581/Giochi/ADI, sostanzialmente si definiscono i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992 n. 564, che deve avere un locale in cui sono presenti apparecchi VLT.

Si vuole porre maggiormente l'attenzione sulla compresenza di una sala con apparecchi VLT e sala di somministrazione: quest'ultima deve essere solo accessoria della prima ed il bar non può essere vicino alla porta di ingresso;

Se la sala VLT è attigua ad altro locale gli accessi devono essere distinti e nessun collegamento deve esservi fra gli stessi;

Se il locale ospita sia apparecchi VLT che apparecchi di altra tipologia, occorre che ci sia una separazione fisica tra gli stessi e, per la parte di locale destinata alla raccolta di gioco tramite VLT, il rispetto delle prescrizioni relative alla sorvegliabilità per tali sale. Per ultimo, la circolare Mininterno del 19/04/2012 sottolinea come sia di competenza dell'autorità di P.S. la verifica di cui al D.M. su menzionato anche nel caso coesistano autorizzazioni di Polizia ex art. 88 ed ex art. 86, visto che quest'ultima sempre secondaria rispetto alla prima, altrimenti ci troveremmo nel caso di un pubblico esercizio con annessa sala vlt, che non è consentito dalla norma. Il compito delle altre forze dell'ordine sarà quindi di segnalare all'autorità competente eventuali violazioni che precludano il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità.

Par. 3 Definizioni apparecchi 110 c 7 lett a e c

I videogiochi di cui al comma 7 dell' art. 110 TULPS (denominati anche giochi per bambini), le cui caratteristiche di funzionamento sono ampiamente descritte all'interno del Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal decreto Interdirettoriale 20 aprile 2011. Anche per loro vale la medesima condizione prevista per i giochi ex 110 c 6 TULPS relativamente all'esposizione dei titoli autorizzatori: devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme e di messa in esercizio (NOE), inoltre devono avere esposto il codice identificativo dell'apparecchio da associare ai nullaosta – la mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f.

Gli apparecchi si dividono in :

Par.3.1 Definizioni apparecchi 110 c 7 lett a

110 comma 7 lettera a)

quelli elettromeccanici privi di *monitor* (ad esempio il ragno che fa prendere il pelouche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a **un euro**, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

Anche in questo caso questa tipologia di videogioco deve aver esposto il nullaosta e relativo codice identificativo, in questo caso però su carta e protetto contro la sua distruzione. In caso contrario si procede ai sensi dell'art. 110 comma 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme di denaro in esse contenute e del nullaosta), ai sensi art. 110 comma 9 lettera c (p.m.r. € 1333,33 per ciascun apparecchio), a carico del distributore, se noto, e del gestore, ai sensi dell'art 110 comma 10 (rapporto all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di polizia ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione dell'attività). Autorità competente a ricevere il rapporto e proventi l'AAMS regionale.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'**art. 110 comma 7 lettera a** del T.U.L.P.S.

a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick, ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico;

b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;

c) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;

d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;

- e) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;
- f) distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- g) non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
- j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

- Circolare n.2 /COA/DG/2004 (stralcio) Le caratteristiche che, sulla base delle norme vigenti, definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:

- a) il funzionamento elettromeccanico;
- b) l'assenza di monitor;
- c) l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica;
- d) l'erogazione del premio, direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
- e) l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la

moneta unica, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad euro uno.

In relazione al punto a), pur ammettendo l'impiego di circuiti e componenti elettronici offerti dalla moderna tecnologia, in ogni caso tali apparecchi devono essere caratterizzati dalla presenza di dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore. Ne consegue che apparecchi privi di dispositivi meccanici, aventi la funzione appena descritta e nei quali, quindi, il gioco avviene esclusivamente mediante dispositivi elettronici, non possono essere inseriti nella tipologia in commento.

In relazione al punto b), è proprio l'esclusione di dispositivi video a rendere del tutto evidente la volontà del legislatore di prevedere la partecipazione al gioco esclusivamente mediante gli elementi meccanici menzionati nella precedente lettera a), senza l'ausilio di alcun strumento di proposizione virtuale delle immagini relative al gioco.

Con riguardo al punto c), il legislatore ha inteso garantire la massima espressione dell'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. D'altra parte, proprio la presenza di alcuni elementi di casualità permette al giocatore stesso di esprimere meglio le proprie abilità. Per tale categoria di apparecchi, pertanto, non si vede come possano adottarsi soluzioni tecnico-informatiche tali da introdurre elementi di gioco basati specificamente su un'alea programmata (anche attraverso algoritmi residenti in schede elettroniche), in quanto tali soluzioni determinerebbero combinazioni e percentuali di vincita dei premi che, da un lato, non permetterebbero un'effettiva interazione del giocatore con l'apparecchio e, dall'altro, impedirebbero al giocatore stesso di prevalere con la propria abilità sugli elementi di casualità, proprio in quanto questi ultimi sono stati programmati.

Infatti, la casualità intrinseca presente in alcune fasi del gioco (ad esempio, la caduta accidentale della pallina in un sito non desiderato dal giocatore, l'inclinazione del piano nella pesca d'abilità, ecc.) deve poter essere influenzata dall'abilità del giocatore nel senso che, anche se non completamente eliminabile (cosa che renderebbe, probabilmente, tedioso un gioco prevalentemente espletato mediante strumenti meccanici), deve, comunque, poter essere governata dalla bravura e dall'esperienza del giocatore.

In relazione al punto d), in quanto trattasi di apparecchi di gioco fruibili prevalentemente da un pubblico non adulto, la norma ha stabilito premi di valore non superiore a venti volte il costo della partita (massimo 20 euro). Il legislatore ha stabilito, inoltre, che tali premi, oltre a non essere convertibili in denaro o con premi di qualunque altra specie, devono essere necessariamente costituiti da piccola oggettistica (ad es., pupazzi, piccoli orologi, portachiavi, ecc.) ed erogati direttamente dall'apparecchio alla fine della partita. Per quanto detto, non sono assolutamente consentiti premi rappresentati, ad esempio, da schede telefoniche, buoni benzina, card di valore predeterminato, buoni di scambio od altri prodotti, comunque non ascrivibili alla comune accezione di "piccola oggettistica".

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le tipologie di apparecchi appartenenti alla categoria sopra definita, le più diffuse sono le gru o pesche verticali di abilità, le gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli orologi, ecc.

In relazione al punto e) bisogna impiegare esclusivamente monete che abbiano corso legale nel territorio dello stato e non sono ammessi gettoni o dispositivi elettronici.

Par. 3.2 Definizioni apparecchi c 7 lett c

110 comma 7 lettera c)

quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita **può** essere superiore a **50 centesimi di euro**.

In questa categoria troviamo tutti gli altri videogiochi visto che non disciplina in linea generale le caratteristiche degli stessi per cui possiamo avere:



Par. 3.3 Definizioni apparecchi c 7 lett c bis

Questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n.228), annovera così quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption). Questi giochi di importazione statunitense e presenti generalmente nelle sale pubbliche da gioco richiedono l'abilità fisica, mentale e strategica e sono concepiti per il puro intrattenimento. Tra questi si segnalano la pallacanestro, tiri al gettone, tiro al bersaglio, prova di riflessi, ruspe, ecc. Lo scopo del gioco è quello di dare indietro (to redeem) uno o più scontrini con indicato il punteggio della partita. Al momento della consegna dei ticket al gestore della sala pubblica da gioco, si ottiene un premio che corrisponde al valore del punteggio accumulato e che può essere scelto tra quelli esposti nella sala o su un catalogo messo a disposizione dei clienti. In conclusione il fine di questi apparecchi è oltre che consentire il divertimento, quello di fidelizzare il cliente in quanto i ticket sono cumulabili anche con partite diverse in giorni diversi. I punti infatti non consentono premi di piccola oggettistica ma anche premi di un certo valore come ad esempio, mp3, cellulari, tablet, orologi, ecc. In alcune sale esiste una macchinetta ritira ticket al fine di velocizzare il conteggio dei punti ovvero una tessera magnetica su cui vengono segnati i punteggi raggiunti.

Par 3.4 Definizioni apparecchi c 7 lett c ter

Sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.



Per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito è necessario acquisire la licenza ex art. 86 comma 3, ma è pacifico che chi già in possesso della licenza ex art. 86 comma 1 non necessita di quella prevista per l'art. 86 comma 3.

Con l'introduzione dell'art. 110 c 7 ter si intende prevedere l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale circa la definizione delle regole tecniche per gli apparecchi senza vincita in denaro, la regolamentazione dei parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta e la determinazione della base imponibile forfettaria dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI). Altresì con l'introduzione dell'art. 110 c 7 quater si è stabilito che gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 del TulpS non sono utilizzabili all'interno delle manifestazioni a premio di cui al DPR 430 del 2001, che i premi ammissibili sono di modico valore ovvero tramite tagliandi utilizzabili anche in forma cumulata, per acquisizione di premi non convertibili in denaro o per la partecipazione al gioco all'interno del medesimo punto vendita con le modalità previste con il comma 7 ter.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'**art. 110 comma 7 lettera c** del T.U.L.P.S:

1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro:

a) dispongono di una scheda di gioco;

b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;

c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;

d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;

e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;

f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;

g) non consentono la ripetizione della partita né l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;

h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;

j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;

k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;

l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;

b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;

c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

- Circolare n.2 /COA/DG/2004 (stralcio) Le caratteristiche che definiscono la liceità degli apparecchi in questione, le quali devono essere contestualmente presenti al fine di garantirne la conformità alla previsione normativa, sono:

a) l'assenza di qualsiasi vincita di qualsiasi natura;

b) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; abilità da

considerare quale frutto, da un lato, delle attitudini personali e, dall'altro, dell'esperienza progressivamente acquisita con la pratica di gioco;

c) l'interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica;

d) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.

In generale, tale categoria di apparecchi adotta uno schermo elettronico (monitor) quale strumento di visualizzazione interattiva del gioco; il giocatore, a sua volta, mediante l'applicazione di un'elettronica sempre più sofisticata, interviene nelle varie fasi tramite opportune periferiche o consolle di controllo.

In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in commento non devono permettere, in nessuna fase del gioco, la presenza di qualsiasi componente aleatoria; il giocatore, infatti, deve poter esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica in funzione della quale può condizionare la durata del gioco stesso; deve ritenersi assolutamente vietato l'uso di dispositivi interni od esterni (telecomandi o altro), capaci di influire sul funzionamento del gioco introducendo elementi aleatori o di vincita.

In relazione al punto d), il costo della singola partita non è determinato dal legislatore se non nella previsione che la stessa può essere superiore a 50 centesimi di euro. - Circolare n.2 /COA/DG/2004 (stralcio)

Par. 5 Definizione apparecchi ex 110 c 7 lett b

Si trovano in circolazione, per la legge ormai vietati, i videogiochi **ex art. 110 comma 7 lettera b** ossia tutti quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità trasformati in **VIDEOPOKER**, con gioco a rulli, di uso illegale con gioco a rulli che si attivano con l'introduzione di moneta metallica o tramite inserimento di banconote, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, anche se in realtà è il contrario, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita tramite l'accumulo di punti.

Sostanzialmente il gioco consente l'accumulo di un punteggio che viene corrisposto in denaro da parte di colui che consente l'utilizzo dell'apparecchio.

Questi apparecchi ove non convertiti, o ceduti all'estero, sono rimossi o demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. Successivi interventi normativi hanno ulteriormente previsto che i nulla osta se rilasciati nel 2005. sono decaduti al 30 settembre 2008, se rilasciati nel 2006 ovvero entro il 31 dicembre 2007 decadono il 15 dicembre 2009. Questo significa che, se durante un controllo riscontrate la presenza di un apparecchio da trattenimento e gioco con vincita in denaro avente un nulla osta rilasciato prima del 2008 sarà sicuramente oggetto di sequestro amministrativo e di contestazione di cui all' art 110 c 9 lettere c e d (rispettivamente mancato collegamento alla rete telematica e cessata efficacia del nulla osta). Questi apparecchi sono quelli che comunemente si trovano per la maggiore all'interno dei pubblici esercizi e che di fatto, poiché non sono stati mai ricondotti alla fattispecie del gioco lecito ovvero alle caratteristiche di cui all'art 110 comma 6 lettera a e comma 7 lettera a e c sono da considerarsi illegali e per lo Stato Italiano non devono più considerarsi in esercizio tanto è vero che si punisce anche la sola detenzione anche se i terminali risultano spenti (sentenza Corte di Cassazione).

Per tutto ciò che si riscontra non rispondente ai requisiti di cui sopra riportati si opera ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett c (sanzione), 9 bis (sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'apparecchio e delle somme in esso contenute), 9 ter (rapporto all'autorità competente individuata nell'aams regionale), 10 (rapporto all'autorità competente che ha rilasciato la licenza ai fini dell'emissione di ordinanza di chiusura). Per il mancato possesso dei titoli autorizzatori si applica nella fattispecie della sanzione l'art. 110 c 9 lett d mantenendo inalterata l'applicazione dell' art. 9 bis, ter e 10.

Esempi di videopoker illegali:



gioco a rulli con dispositivo ottico VIETATO

Si sequestra ai sensi art. 110 comma 9 bis e si sanziona ai sensi art. 110 comma 9 lett c (p.m.r. **1333,33**).
Sanzione a carico del distributore e del gestore del p.e.
N.B.: si sequestrano anche le somme contenute nelle gettoniere.
Ovviamente non posseggono il nullaosta e sono sanzionabili anche ai sensi art 110 c 9 lett d.

raccogliatore di banconote

Questo videogioco non è altro che una console playstation 2 collegata ad un normale monitor da pc ed opportunamente modificata con una scheda per gioco a rulli. La vincita consiste nella raccolta di punti che viene corrisposta in denaro.

In sostanza non esiste un limite per la raccolta di banconote né per la raccolta punti, si fa presente che lo stesso raccogliatore accetta qualsiasi taglio di banconote.



Gioco a rulli con dispositivo ottico VIETATO

Si sequestra ai sensi art. 110 comma 9 bis e si sanziona ai sensi art. 110 comma 9 lett c (p.m.r. **1333,33**).
Sanzione a carico del distributore e del gestore del p.e.
N.B.: si sequestrano anche le somme contenute nelle gettoniere.
Ovviamente non posseggono il nullaosta e sono sanzionabili anche ai sensi art 110 c 9 lett. d.

Ricevitore di banconote

Capitolo II Iscrizione all'albo (art. 1 c 82 L. 220/2010)

Par. 1

Con Decreto Direttoriale 09 settembre 2011 è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011 l'elenco di cui all' art. 1 c 82 della Legge 220/2010, e l'iscrizione allo stesso di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano proprietari, detentori o possessori di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b del TULPS; dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi di cui sopra che ne siano anche proprietari; soggetti diversi dai precedenti ma che hanno rapporti contrattuali con i precedenti, attività relative al funzionamento e mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione delle somme residue e comunque qualsiasi attività funzionale alla raccolta del gioco. Tale iscrizione ha durata annuale ed i soggetti scritti son indicati nel sito istituzionale di AAMS. La gestione dell'iscrizione è in capo ad AAMS ma nulla vieta che gli organi accertatori possano richiedere l'atto di iscrizione all'elenco, il cosiddetto modello RIES. A far data del 1 febbraio 2012 tutti coloro che a qualsiasi titolo non risultassero iscritti effettivi, desumibili dalla pubblicazione sul sito istituzionale di AAMS, non potranno continuare ad intrattenere rapporti contrattuali idonei a qualunque attività funzionale alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e trattenimento.

A parere di chi scrive la mancata iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 c 82 della L. 220/2010 determina una mancato rispetto di una prescrizione di cui alla licenza ex 86 o 88 del TULPS: i soggetti per poter esercitare la raccolta del gioco debbono necessariamente essere in possesso di una delle due autorizzazioni a seconda del tipo di attività di gioco a cui ci si vuole dedicare; obbligo per l'attività funzionale alla raccolta del gioco è l'iscrizione all'elenco, che non determina l'inefficacia dell'autorizzazione di Polizia, ma ne vincola la sua conduzione al rispetto di tale condizione, sanzionabile ai sensi dell'art. 9 TULPS.

Par.2

Prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e disposizioni particolari sul gioco on line.

L'art. 7 del D.L.13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 ha definito un nuovo perimetro entro il quale le attività di comunicazione pubblicitaria in materia di gioco possono essere effettuate in Italia attraverso l'introduzione di specifiche prescrizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della "ludopatia". Tali norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 e riguardano il divieto di rilasciare messaggi pubblicitari che incitano al gioco con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche, televisive, rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori, divieto di pubblicità su stampa quotidiana e periodica rivolta ai minori e su internet nella quale si evidenzia un singolo elemento relativo ad incitamento al gioco, presenza di minori, assenza di formule di avvertimento sulla dipendenza da gioco compulsivo nonché sull'indicazione della probabilità di vincita.

Il comma 4 bis dell'art. 7 obbliga che la pubblicità dei giochi con vincita in denaro debba necessariamente indicare la percentuale di probabilità di vincita per singolo gioco pubblicizzato.

Il comma 5 ha previsto che sulle schedine di gioco ovvero sui tagliandi di vincita debba essere indicato la formula di avvertimento sul rischio di dipendenza da gioco ovvero l'indicazione sulla possibilità di reperire le note informative sui siti istituzionali AAMS e dei concessionari dei giochi.

Le stesse formule devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a

del Tulp e su targhe esposte nelle sale, nei locali in cui si trovino installati apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b del Tulp nonch  nei punti di vendita in cui si esercita come attivit  principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altres  comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P

Le violazioni riscontrate al primo e secondo periodo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro a carico del committente del messaggio pubblicitario sia del proprietario del mezzo con cui il messaggio   diffuso.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5   punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a e b, e quindi per le violazioni che potrebbe riscontrare il personale ispettivo durante i controlli negli esercizi che gestiscono il gioco lecito, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivit  principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivit  di contestazione degli illeciti, nonch  di irrogazione delle sanzioni   competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Alla luce di quanto esposto il personale ispettivo che durante un sopralluogo accerta la carenza delle informazioni obbligatorie previste dal Decreto legge in commento segnala all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il quale adoter  i gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Ecco un esempio dei cartelli che devono essere esposti:

AVVERTENZE PER I GIOCATORI
in applicazione della legge 8 novembre 2012, n.189, art.5-comma 5

Il gioco d'azzardo pu  creare dipendenza patologica.
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che sono persone che giocano d'azzardo, sono particolarmente vulnerabili a sviluppare dipendenza patologica. I giochi con vincite in denaro possono essere molto attraenti fino a far sviluppare una dipendenza patologica, che   una vera e propria malattia. Essa   caratterizzata principalmente con comportamenti di gioco ripetuti, non controllabili con la propria volont . Questo comportamento pu  provocare anche per la salute della persona, la sua stabilit , la sua famiglia, e persino di aspetti economici di danno.

I principali segnali che ti faranno comprendere che il gioco sta diventando un problema o una patologia sono:

1. Spendere sempre pi  denaro e dedicare sempre pi  tempo a giocare;
2. Avere un forte desiderio di giocare e diventare nervosi se non si gioca;
3. Pensare di poter recuperare le perdite continuando a giocare spendendo in modo crescente;
4. Pensare di poter continuare a influenzare la propria fortuna e volte anche con chi scommette;
5. Continuare a giocare in famiglia o amici;
6. Incutare a loro danno o compromettere il proprio lavoro o la propria vita.

Il giocatore problematico pu  facilmente evolvere in giocatore patologico se continua a giocare.
I principali rischi correlati al gioco d'azzardo sono:

- rischio di dipendenza patologica - dipendenza da altri disturbi patologici e psichiatrici - problemi familiari - isolamento	- stress patologico - perdita della stabilit� personale - compromessi personali, sociali, lavorativi - problemi legali
--	---

Il gioco d'azzardo patologico   spesso associato anche ad altre patologie: dipendenza da sostanze stupefacenti, alcolismo, disturbi psichiatrici e dall'ansia. La sua probabilit  di vincere su giochi d'azzardo   estremamente bassa e comunque sempre molto minore della probabilit  di perdere, che   elevatissima. I giocatori d'azzardo patologico subiscono anche spesso perdite di salute e denaro.

AUTOTEST:

hai mai sentito l'impulso a giocare e vincere di denaro sempre pi  elevato? SI NO

hai mai subito conseguenze negative di questo gioco che pensavi che ti erano gi  vicine? SI NO

Se hai risposto positivamente almeno ad uno dei due quesiti sei a rischio di sviluppare problemi con il gioco d'azzardo.

Il giocatore problematico e il giocatore patologico fanno bisogno di specifici interventi e cure immediate, tra cui la cura e il supporto di avere gi  un problema con il gioco d'azzardo, non mettere a rischio la tua salute e la tua famiglia. Servizi di gioco e strategie di

Dipartimento delle Dipendenze Patologiche

Art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS
"Dal 1 gennaio 2013 le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile, risultano non inferiori al 74% delle somme giocate su un ciclo complessivo di 140.000 partite"

IL GIOCO E' VIETATO AI MINORI DI ANNI 18 E PUO' PROVOCARE DIPENDENZA (G.A.P. - Sindrome di Gioco d'Azzardo Patologico)

ulteriori informazioni su:
www.aams.gov.it



Lo stato, al fine di arginare il fenomeno del gioco on line e, nel contempo di limitare gli innumerevoli raggiri delle norme sui giochi, con la finanziaria 2016 (L. 208/2015), al comma 923 dell'art 1, ha espressamente vietato che dai pubblici esercizi si possano utilizzare qualsivoglia apparecchiatura che mediante connessione telematica consenta ai clienti di collegarsi alle piattaforme di gioco on line messe a disposizione sia dai concessionari autorizzati che da quelle privi di qualsiasi concessione (art. 7 quater D.L. 15/2012). Tale divieto si estende anche ai giochi cd promozionali, i "Totem" per capirci di cui al D. Lgs. 70/2003, che saranno trattati in un paragrafo a parte. In altre parole non dovremmo (ed uso il condizionale), più trovare nei pubblici esercizi qualsiasi apparecchiatura (quindi posso pensare ad esempio ad una console, ad un pc, ad un tablet, ecc.), che consenta liberamente ai clienti di accedere ai giochi on line autorizzati e non ma, qualora dovremmo incappare in tale eventualità, occorre prima di contestare qualsiasi violazione accertarsi del collegamento mediante la rete internet ai siti di gioco.

Par. 3

Discipline Regionali sulla lotta al gioco d'azzardo patologico

Come è noto il tema dipendenza da giuoco ormai è diventato di forte attualità per tutti i risvolti e conseguenze economiche e sociali che esso genera. Esistono numerosissimi studi statistici curati sia da associazioni di supporto ai GAP che da Aziende Sanitarie nei cui distretti si sono già definiti i protocolli di intervento all'interno dei Sert, dai quali si capisce che il fenomeno ed i numeri che lo stesso produce non sono da sottovalutare. Ovviamente rimando a diverse letture delle pubblicazioni che non saranno trattate all'interno di questo documento.

La premessa serve esclusivamente per far comprendere l'attenzione sul problema da parte dei nostri amministratori che si trovano da un lato a riconoscere la forte spinta di liberalizzazione da parte dello Stato sui Giuochi Pubblici e dall'altra la crescente preoccupazione che il fenomeno gioco innesca nel tessuto sociale.

Le amministrazioni regionali al fine di porre un freno alla proliferazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, della sale giochi e sale scommesse hanno emanato diversi provvedimenti legislativi che disciplinano in maniera multiforme la gestione degli esercizi commerciali in cui si esercita il gioco pubblico. Non tutte le regioni hanno in autonomia emanato disposizioni legislative sull'esercizio del giuoco ma quelle che lo hanno fatto hanno trattato in maniera opposta il fenomeno, chi con atteggiamento di forte chiusura e repressione e chi, al contrario, ha solo trattato in maniera generale e sommaria il fenomeno; quindi troviamo Regioni (vedi la Basilicata, il Piemonte, la Valle d' Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Lazio), che hanno vietato l'insediamento di nuove attività che promuovono il giuoco pubblico ex art 110 c 6 e 7 Tulpas distanti meno di 500 mt da luoghi sensibili o luoghi di culto, Regioni (Abruzzo, Puglia, Umbria, Trentino, Lombardia), che pongono limitazioni solo agli esercizi che gestiscono apparecchi ex 110 c 6 Tulpas, ed infine Regioni (Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Campania), che affrontano il problema ludopatia con un approccio di tipo sociale e sanitario senza porre limitazioni all'esercizio delle attività commerciali.

Par. 4

Discipline Comunali sugli orari degli apparecchi con vincita in denaro.

Al livello locale il fenomeno gioco d'azzardo patologico viene visto e trattato con diversa sensibilità nella misura in cui lo stesso genera preoccupazione ed allarme sociale nella comunità. Alcune amministrazioni comunali indipendentemente dagli strumenti regionali di supporto al lotta al fenomeno del gioco d'azzardo hanno in autonomia introdotto dei provvedimenti di contrasto che risultano particolarmente efficaci. Tali interventi in fase iniziale non sempre hanno portato ai risultati sperati, in alcuni casi i ricorsi ai provvedimenti emanati sono stati pressoché sempre accolti con il conseguente decadenza dell'impianto normativo formato. Le amministrazioni locali hanno cercato di ridurre l'orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e disciplinato le distanze dai luoghi sensibili attraverso regolamenti od ordinanze, ma spesso o per carenza di motivazione o perché andavano a disciplinare materie di sicurezza pubblica tipicamente statali, tali provvedimenti venivano dichiarati illegittimi. La costante giurisprudenza e le circolari del Ministero dell'interno in tema di potestà del Sindaco in tema di funzionamento delle attività commerciali, hanno permesso alle amministrazioni locali di emettere provvedimenti efficaci di contrasto al gioco compulsivo. I sindaci possono in materia di sanità, quindi senza sfociare nella sicurezza pubblica o nella gestione dei giochi pubblici, tipici della gestione statale, emettere provvedimenti normativi tipici della potestà amministrativa locale mediante Ordinanze di riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in

denaro al fine di preservare i propri cittadini dal fenomeno del gioco, giustamente riconosciuto all'interno della Aziende Sanitarie e trattato come patologia e possono per la stessa motivazione stabilire delle distanze minime dai luoghi sensibili. Questi provvedimenti però necessitano nella fase preparatoria di un supporto tecnico che solo le aziende Sanitarie locali riescono a fornire mediante dei report sul fenomeno, in cui vengono resi noti i numeri in termini di accessi al servizio ed età ed estrazione sociale dei soggetti trattati nei GAP. In alcuni casi è stata la stessa autorità di pubblica sicurezza a richiedere all'autorità amministrativa locale di intervenire sugli orari di funzionamento (ex art. 50 Tuel), al fine di ridurre le possibilità di atti malavitosi o assembramenti di persone note alle Forze di Polizia all'interno dei locali in cui gli apparecchi da gioco erano presenti.

In sostanza, se alla base di un provvedimento amministrativo appena trattato, l'istruttoria fosse corredata da una relazione dell'Azienda sanitaria e/o dall'autorità di pubblica sicurezza, esso risulterebbe conforme ai dettami normativi propri dell'atto e non in contrasto con la disciplina statale. Un esempio su tutti è l'Ordinanza del Comune di Mantova n. PS/50/39/15 del 10.03.2015, sul funzionamento degli apparecchi da gioco o il Regolamento sull'apertura e la gestione delle sale gioco del Comune di Rho del 07.08.2012.

Capitolo III

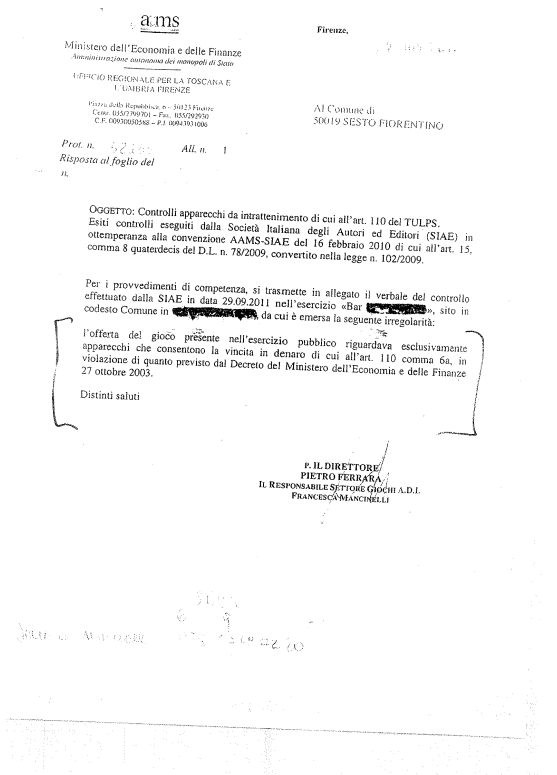
Autorità competenti in materia di violazioni sul gioco ed autorizzazioni di Polizia

Par1

Partendo dal presupposto che è pacifico, come anche indicato nelle Finanziarie 2005 e 2006 che hanno modificato introdotto e modificato l'art. 110 c 9 TULPS, che l'autorità competente relativamente alle violazioni ex art. 110 c 9 TULPS è AAMS, occorre fare una disamina degli apparecchi in relazione al tipo di autorizzazione prevista per la loro installazione. In linea generale il possesso dell'autorizzazione di polizia di cui all' art. 86 del tulps permette l'installazione degli apparecchi da trattenimento e gioco di cui all'art. 110 c 6 lett a e c 7 lett a e c. In questo caso l'autorità amministrativa che rilascia il titolo autorizzatorio coincide con il Comune ed è autorità competente a ricevere il rapporto e introitare le sanzioni a norma della L. 689/81. L'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c 6 lett. b del tulps (vlt) è consentita previa acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps. In questo caso l'autorità competente al rilascio è la Questura e riceve rapporto e i proventi vengono introitati dallo stato. In virtù di quanto indicato le violazioni accertate relative alle prescrizioni della conduzione della licenza di polizia vedevano nelle due autorità competenti su indicate le figure a cui inoltrare i rapporto e far introitare le relative sanzioni amministrative. Il recente Decreto Legge 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 ha stabilito la competenza di AAMS nella vigilanza in materia di apparecchi da divertimento con e senza vincita in denaro pur delegando la competenza dell'accertamento delle violazioni anche alla guardia di Finanza e agli altri organi di polizia, per ciò che è stabilito da norme di legge, convenzioni in concessione ed altri obblighi amministrativi previsti da norme legislative ed amministrative in materia di gioco pubblico con o senza vincita in denaro. Al di là dell'aspetto puramente politico della norma, si vuole sottolineare come tale disposto potrebbe porre dubbi di legittimità relativamente alla competenza dei Comuni in materia di autorizzazioni di polizia. L'art 86 del tulps infatti demanda all'autorità comunale la potestà autorizzatoria relativamente alle licenze di polizia e dispone che a norma dell'art. 9 e 10 del Tulps lo stesso ente possa legittimamente imporre e far rispettare le prescrizioni alla licenza ovvero sospenderne l'efficacia (artt. 17 bis, ter e quater). In virtù di ciò lo stesso Comune diventa, in caso di violazioni, autorità competente a ricevere rapporto ed a introitare le sanzioni a norma della L. 689/81. Per assonanza i decreti direttoriali che disciplinano i giochi con o senza vincita in denaro, benché emessi da organi diversi dall'ente locale, di fatto regolamentano ovvero pongono delle prescrizioni all'autorizzazione di polizia nella conduzione degli apparecchi per il gioco lecito (art. 9 del Tulps), rilasciate dal Comune.

La giurisprudenza, considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07 aprile 1995 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 quinquies del TULPS nella parte i cui prevede che sia presentato al Prefetto, anziché all'Ufficio regionale competente (ovvero il Comune), il rapporto relativo alle violazioni di cui agli artt. 84,111,123,/124 c 2 e l'art. 180 del regolamento di esecuzione dello stesso Testo Unico, porta alle conclusioni su esposte. Vale la pena di osservare che poiché la ratio dell'art. 86 del TULPS è la medesima dell'art. 180 del regolamento di esecuzione del TULPS, e facile dedurre che se il ricorso presentato alla Corte Costituzionale che ha poi prodotto la sentenza n.115, fosse stato incentrato sull'art. 86, si sarebbe arrivati alla medesima conclusione. Inoltre la Legge Costituzionale 131 del 2003 all'art. 1 c 2 ha sancito sostanzialmente che, anche nelle materie di competenza legislativa regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni normative statali fino a quando la Regione interessata non disciplini diversamente la materia fatti salvi gli effetti delle pronunce della corte Costituzionale. Il decreto legislativo 112/1998 all'art. 158 definisce che le materie di polizia amministrativa locale rientrano nella competenza stabilita dalla legge trasferita dallo Stato alle regioni. A parere comunque di chi scrive, tenuto conto

di quanto appena esposto, per le violazioni delle prescrizioni alla licenza di Polizia di cui all'art. 86 del TULPS, si individua nell'autorità amministrativa che ha rilasciato il titolo l'autorità competente a ricevere rapporto ed ad introitare le sanzioni in caso di violazioni amministrative. Da qualche tempo molti Comuni si sono visti recapitare da AAMS dei verbali di controllo SIAE aventi ad oggetto il mancato rispetto del criterio della diversificazione del gioco in pubblico esercizio ai sensi del Decreto Direttoriale 27/10/2003, risultando così pacifica l'interpretazione sulle competenze sanzionatorie delle violazioni di cui agli articoli 9 e 10 TULPS. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio di cui sopra è stato avviato, in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta ed emissione di ordinanza ingiunzione, occorre che l'ente accertatore ne dia comunicazione ad AAMS al fine della registrazione della sanzione, poiché ciò influisce sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 c 82 della Legge 220/2010. E' utile altresì sottolineare che il rispetto del contingentamento è previsto non solo per gli esercizi ex 86 TULPS ma anche quelli che non sono ricompresi in esso, facendo riferimento agli "esercizi assimilabili che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di alimenti e bevande" di cui all' art. 1 c 2 lett. a del Decreto Direttoriale 27/10/2003, escludendo le attività ex art. 88 TULPS.



SCHEDA RILEVAZIONE "AMPAE" ECHI di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. a)			
Scheda allegata all'atto di verifica n° _____		data dell'atto (gg/mm/aaaa) <u>16/11/2014</u>	
Località <u>BAR BLUE</u>		sito in <u>SASSUOLO</u> prov. <u>MO</u>	
Denominazione dell'apparecchio: <u>MESSECO NUOVE</u>			
Codice numero <u>7464</u>	Codice identificativo sul video o display <u>3110</u>		
Apparecchio attivo al momento del controllo: SI ☐ NO ☒		Codice ident. AAMS sul N.O. <u>3110</u>	
Prezzo di giocata dichiarato € <u>1,00</u>	Esposito: SI ☐ NO ☒	Prezzo di giocata praticato (se accorato) € _____	
Presenza di copia conforme del Nulla Osta di distribuzione: SI ☐ NO ☒		Apposta: SI ☐ NO ☒	
Presenza del Nulla Osta di messa in esercizio: SI ☐ NO ☒		Apposta: SI ☐ NO ☒	
Nulla Osta distribuzione <u>ASD</u>		Nulla Osta esercizio <u>ASD</u>	
CONCESSIONARIO <u>GH</u>		Edilizione contratto con concessionario SI ☐ NO ☒	
Apparecchio conforme a quanto indicato in banca dati AAMS/Sog: SI ☐ NO ☒ <u>NO VERIFICATO</u>			
Presenza della Scheda Espositiva: SI ☐ NO ☒ Non verificabile ☐		Apposta: SI ☐ NO ☒	
Presenza del Registro Manutenzioni: SI ☐ NO ☒ Non verificabile ☐		Data ultima registrazione: _____	
Collegamento in rete dell'apparecchio: SI ☐ NO ☒			
Presenza informativa "Divieto di giocata per età inferiore ai 18 anni": SI ☐ NO ☒			
PRODUTTORE/IMPORTATORE			
Denominazione sociale <u>ELITE</u>			
Partita IVA _____		Codice Fiscale <u>01</u>	
Sede legale in _____ prov. <u>BO</u>		via _____	
GESTORE <u>GIAC</u>		Esibizione contratto con gestore SI ☐ NO ☒	
SOGGETTO COINCIDENTE CON L'ESERCENTE: SI ☐ NO ☒ (se due figure coincidono, per la generalità val. art. 253)			
percentuale del gestione tratta da: contratto esposto dall'esercente ☐ dichiarazione dell'esercente ☐ nulla osta ☐			
Denominazione sociale <u>GIAC</u>		Codice Fiscale <u>02</u>	
Partita IVA _____		via _____	
Sede legale in _____ prov. <u>MO</u>			
GESTORE NON IDENTIFICABILE ☐			

NOTE
VIDEOTAPES COLLECTED AT ALA ESTE (STATE) ROAD.

Verificator  Parte 

Stamp: 10/10/10

A - VERIFICATORI		B - ACCESSI	
nome	qualifica	nome	qualifica
1. <u>MAZZUCCHI</u>	<u>CA</u>	<u>MAZZUCCHI</u>	<u>CA</u>
2. <u>MAZZUCCHI</u>	<u>CA</u>	<u>MAZZUCCHI</u>	<u>CA</u>
C - DATA			
INIZIATIVA SIAE <u>25</u>		RICHIESTA AMM. LO. <u>10/11/10</u> ORA (p.m.) <u>14.30</u>	
Denominazione <u>BLUE</u>		sillo in <u>555555</u>	
Fraz. <u>prov. MO</u>		prov. <u>MO</u>	
Ubicato nella circoscrizione SIAE di <u>SASSUOLO</u>		prov. <u>MO</u>	
Tipologia della BAR		Superficie (mq/comune (cm)) <u>24</u>	
Tipo attività: Stagionale ☒ - Continuativa ☒		Esibizione autorizzazione per attività stagionale SIAE ☐ - NO ☒	
Esposizione tabella "glichi protetti" ☒ <u>SPL</u> - NO ☐		Esibizione licenza attività ☒ - NO ☐ SIAE ☐ - NO ☒	
D - ESERCENTE LOCALE			
Denominazione sociale <u>---</u>		<u>---</u>	
Partita IVA <u>045</u>		Codice Fiscale <u>---</u>	
Sede legale in <u>SASSUOLO</u>		prov. <u>MO</u>	
Legale rappresentante <u>---</u>		n. <u>---</u>	
residente in <u>SASSUOLO</u>		prov. <u>MO</u>	
E - APPARECCHI RILEVANTI NEL LOCALE (vedi schede allegato)			
N. complessivo apparecchi <u>3</u>		N. apparecchi irregolari <u>0</u>	
☒ n. <u>3</u> apparecchi di cui all'art. 110 T.U.P.S. comma 7, lett. a) d. u. irregolari n. <u>0</u>		☐ n. <u>0</u> apparecchi di cui all'art. 110 T.U.P.S. comma 7, lett. a) d. u. irregolari n. <u>0</u>	
☐ n. <u>0</u> apparecchi di cui all'art. 110 T.U.P.S. comma 7, lett. b) d. u. irregolari n. <u>0</u>		☐ n. <u>0</u> apparecchi di cui all'art. 110 T.U.P.S. comma 7, lett. c) d. u. irregolari n. <u>0</u>	
☐ n. <u>0</u> apparecchi di cui all'art. 14 bis, comma 5 del DPR 649/72 d. u. irregolari n. <u>0</u>			
F - CONTINGENTAMENTO APPARECCHI			
Regolare ☐		Irregolare ☒ Non verificabile ☐	
G - ALTRE OPERAZIONI SVOLTE			
Presenza altri glichi <u>280940 glichi per finalità differenziate</u>			
SII ☐ - NO ☒			
H - INFORMATIVA SIAE PRIVACY - CONSEGNA DELL'ATTO - DICHIARAZIONE RESE			
alla Sig.ra <u>---</u> data <u>13/11/2010</u> data cui presenza sono state svolte le operazioni di controllo nella sua qualità di <u>NOTAIO</u> doc. di riconoscimento <u>---</u>			
dichiaro di aver preso atto dell'informativa sulla privacy riportata nel testo del presente glichi - fornita dalla SIAE - e di aver preso atto del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, di cui ho ricevuto copia dell'atto, in ordine alla diffusione del controllo registrata in questo atto, dichiaro altresì quanto segue:			
<u>BUONA CA DA VERIFICARE</u>			
Il/LA DICHIARANTE <u>---</u>			
Consulenza parte integrante del presente atto: scheda di rilevazione: n. <u>3</u> fogli aggiuntivi n. <u>2</u>			
Controllo effettuato il giorno <u>13/10</u> alle ore <u>18.00</u>			
Verificatori <u>---</u>		Parte <u>---</u>	

Par 2

A proposito di Totem

Accanto agli apparecchi ex art 110 c 6 e 7 Tulpas esiste una tipologia di gioco elettronico che non appare disciplinata da alcuna norma, questo è il cosiddetto "Totem" o gioco promozionale. Esso appare esternamente come un normale apparecchio da trattenimento attraverso cui è possibile effettuare delle ricariche telefoniche o di tessere pay per view, quindi connesse ad internet proprio per effettuare queste operazioni ma che permettono anche di dilettarsi in alcuni giochi tipicamente di tipo a rulli e disciplinati dal Tulpas, che consentono di accumulare dei crediti che al termine del ciclo di gioco vengono riconosciuti mediante la stampa di un ticket riportante il punteggio acquisito e da riutilizzare esclusivamente nel circuito del produttore del gioco con l'acquisto di gadget, inoltre questi apparecchi hanno anche un ricevitore di banconote che ricorda gli ormai (forse) scomparsi 110 c 6 lett b. In un primo momento AAMS aveva deciso di fare una spietata guerra a tali apparecchiature e con la Circolare Prot. n. 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 concernente l'esercizio e la raccolta del gioco da remoto, dichiarava illegali tali apparecchi e richiedeva agli organi accertatori per quanto di competenza di eseguire un sequestro penale degli apparecchi e notificare le Procure delle Repubbliche competenti per territorio per le violazioni di cui all'art. 721 cp. Le società proprietarie degli apparecchi, viste le private dei loro beni, incominciarono a proporre ricorso alle attività di sequestro sostenendo che i loro apparecchi non rientravano tra quelli per i quali era richiesta un'autorizzazione di Polizia né tantomeno erano qualificati in gioco d'azzardo in quanto rientravano nella categoria dei cosiddetti "giochi promozionali" disciplinati dalla Direttiva Europea 2000/31/CE e recepita dalla legislazione italiana mediante il D. Lgs. 09.04.2003 n. 70, che di fatto consentono all'utente di acquisire punti tramite abilità strategica, fisica o mentale, ovvero mediante semplici algoritmi basati sull'esito aleatorio, che attraverso un bilancio interno al software, attribuiscono vincite ai consumatori più fortunati. Lo scopo resta quello di favorire l'acquisto di servizi e prodotti da parte del consumatore

finale. L'aver quindi proceduto al sequestro penale delle apparecchiature si porrebbe altresì in contrasto con i principi di cui agli artt. 43 e 49 del trattato, relativi alla libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché in relazione al principio di adeguamento all'Ordinamento Comunitario contenuto nell'art. 117 della Costituzione Italiana. Questa fu la premessa che venne proposta da costante giurisprudenza che ufficializzò la lecita e libera circolazione di tali apparecchiature da gioco. Tali apparecchiature però, benché ne venne riconosciuta la legittimità al loro esercizio vennero usate spesso in maniera fraudolenta nel senso che poteva capitare che gli scontrini emessi con i punteggi acquisiti invece di essere reimmessi nel circuito del gioco venivano convertiti in denaro dai gestori compiacenti commettendo non solo illeciti in materia fiscale e tributaria ma anche penale in relazione al gioco d'azzardo. A distanza di sei anni, in particolare con la legge di stabilità 2015, L.28.12.2015 n. 208, si mise fine a tale vuoto normativo arginando la voragine che si era creata tra la diversa interpretazione resa dal Diritto Europeo, stabilendo l'obbligatorietà del sequestro e l'irrorazione di una sanzione pecuniaria a carico del gestore, del proprietario e del titolare della piattaforma di gioco di qualsiasi apparecchiatura, compresi i giochi promozionali che consentono l'accesso al web.



Par.3: Apparecchi 110 c 7 c bis

Esiste una tipologia di gioco annoverata in tale categoria, che si ispira al puro divertimento abbandonando definitivamente l'alea o la casualità e andando a sollecitare un divertimento alternativo la cui componente principale è la cultura del giocatore. Questa nuova ed alternativa tipologia di gioco si ispira molto ai giochi a quiz prevedendo la ricerca di risposte esatte in relazione a delle domande di tipo culturale e didattico .

I due giochi che vengono presentati sono SFIDAMI e IL RUGGITO DEL LEONE e sono inquadrati negli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 c bis, regolati dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha modificato l'art.110 Tulpas introducendo alcune modifiche, tra queste i comma 7 lettera c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies.

Con il gioco SFIDAMI oltre a divertirti con la ricerca dei Predatori, ci si potrà misurare anche con la propria preparazione culturale rispondendo alle domande (quiz) che ad intervalli di 5 estrazioni appariranno sulla videata del monitor. Ogni risposta esatta consentirà di incrementare la vincita ed a fine partita i punteggi acquisiti saranno visibili in una apposita PAGELLA sulla quale si potrà verificare anche il numero di risposte esatte, il voto, il giudizio finale e i punti ottenuti e riportati nella casella abilità.

Con IL RUGGITO DEL LEONE se si risponde esattamente alle domande, viene erogato un ticket a fine partita che consente di ritirare un "buono spesa".



Queste nuove forme di gioco lecito si pongono in diretto contrasto con il gioco con vincita in denaro, per caratteristiche di gioco la casualità o l'alea risulta assente, consente al "giocatore" di trasformarsi in "concorrente" e mette al centro dell'interazione con la macchina non più l'essere umano come soggetto passivo del gioco ma come soggetto indispensabile per arrivare al raggiungimento dei punti, attraverso l'utilizzo dell'abilità e della cultura. Tale nuova visione del gioco e del giocatore risulta pienamente alternativa alla cultura del gioco lecito con vincita in denaro, si supera l'aspetto della fidelizzazione legato alle classiche "ticket redemption" che prevedono rituali operazioni meccaniche tra giocatore e gioco, poiché essendo il giocatore e le sue capacità culturali unici attori nello svolgimento delle partite

attraverso una sfida con se stessi, si rende il coinvolgimento nel gioco più interessante e più sano.

Questa è l'apprezzabile iniziativa di una Azienda piemontese che si propone sul mercato con due nuovi giochi intelligenti, divertenti.

CAPITOLO IV Contingentamento apparecchi da gioco

Par. 1 Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett a

Detto questo, occorre premettere che il D.D. 27/07/2011 disciplina e sostituisce (art. 7 D.D. 27/07/2011), relativamente ai parametri numerico quantitativi il contingentamento degli apparecchi da trattenimento e gioco di cui all'art 110 c 6 previsto dai decreti direttoriali 27/10/2003 e 18/01/2007 e l'art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010 mentre per i criteri generali, si continua a far riferimento ai Decreti alle parti non sostituite dei precedenti decreti direttoriali.

Decreto Direttoriale 27/07/2011 Il numero massimo degli apparecchi (art. 4 D.D. 27/07/2011), individuato dal decreto direttoriale 27 luglio 2011, è il seguente:

tipologie	110 c 6 lett a	110 c 6 lett b	Caratteristiche di installazione art. 110 c 6 e dei locali
Sale/Agenzia di scommesse; negozi di gioco (art. 38 D.L. 223/06); Sale bingo; sale gioco con solo slot e VLT; sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq 1 apparecchio ogni 5 mt fino a 75 apparecchi Almeno 2 mq a postazione	da 50 a 100mq fino a 30 da 101 a 300 fino a 70 oltre i 300 fino a 150	Art. 110 c 6 Se installati anche altri giochi, devono essere installati in aree separate, specificamente dedicate; Se in sale bingo devono essere installati in locali separati; Se in sale gioco in n. degli art. 110 c 6 non può superare il doppio degli altri apparecchi; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammessa purchè: non sia autonoma rispetto all'attività di gioco; dall'insegna risulti la distinzione tra attività di gioco; L'accesso all'area di somministrazione avvenga dallo stesso ingresso del locale; l'area di somministrazione non sia posta subito dopo l'ingresso
Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco; Rivendite di tabacchi ricevitorie del lotto	n. 2 max fino a 10 mq n. 4 max fino a 20 mq oltre i 2° mq 1 apparecchio ogni 10 mq fino a 8 max Almeno 2 mq a postazione	Non ammessa	Gli art. 110 c 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie Installazione di almeno 1 art. 110 c 7
Bar e simili; ristoranti e simili; circoli privati; negozi ed esercizi pubblici in genere autorizzati ex 86 tulp	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq Almeno 2 mq a postazione	Non ammessa	Gli art. 110 c 6 non devono essere contigui con apparecchi di altre tipologie Installazione di almeno 1 art. 110 c 7
Stabilimenti balneari; alberghi e simili	fino a 10 apparecchi max Almeno 2 mq a postazione	Non ammessa	Gli art 110 c 6 non devono essere installati in aree specificamente dedicate Installazione di almeno 1 art. 110 c 7
Edicole; ogni altro esercizi commerciale o pubblico e circoli privati; Altre aree aperte al pubblico (ex 86 tulp) purchè: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi; sia garantita la sorveglianza; identificata la titolarità	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq n. 6 max da 30 a 100 mq n. 8 max oltre 100mq Almeno 2 mq a postazione		

Condizione di installabilità degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 c 6 (art. 4 c 1 D.D. 27/07/2011), valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nel calcolo dell'ingombro che viene assegnato agli apparecchi definito in 2 mq, ossia gli apparecchi devono avere tra di loro una distanza di 1 metro uno dall'altro. Quindi chi dovrà installare gli apparecchi dovrà tenere conto di questa prescrizione imposta dal decreto al fine di determinare il numero di apparecchi da mettere in esercizio. L'indirizzo da seguire, come da verbali di accesso AAMS, qualora ci si trovi nel caso di specie è quello di prescrivere un termine entro il quale l'esercente debba adeguarsi al rispetto della norma, in caso contrario si disporrà la rimozione forzata degli apparecchi in eccedenza.

Il decreto definisce tre stati di detenzione degli apparecchi da gioco. Esercizio, deposito, manutenzione straordinaria. Preso atto che ai fini del contingentamento si fa riferimento esclusivamente agli apparecchi in esercizio, prima di dar compiuta valutazione dei parametri numerico quantitativi previsti dal decreto occorre determinare i tre stati di detenzione dei congegni elettronici tramite verifica aams ovvero, se la verifica non è possibile in quanto l'accesso è avvenuto in orari di chiusura di AAMS, riportarsi i codici identificativi degli apparecchi riscontrati al fine di effettuare una verifica successiva presso i Monopoli.

Se ci si trova nella fattispecie di un esercizio pubblico riconducibile in una o più categorie presenti nel prospetto, si farà riferimento ai parametri quantitativi relativi alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi (art. 3 c 5 D.D. 27/07/2011). Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita (art. 4 c 3 D.D. 27/07/2011).

E' comunque vietata l'installabilità degli apparecchi, anche se i locali rientrano tra quelli del prospetto, se gli stessi si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto (art.5 c 1 D.D. 27/01/2007). Inoltre non è consentita l'installazione all'esterno dei locali e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati di nessuna tipologia di esercizio, benché autorizzato (art. 5 c 2 D.D. 27/07/2011).

Qualora ci si trovasse nel caso di specie del mancato rispetto del contingentamento degli apparecchi si contesta tale violazione (art. 6 c 6 D.D. 27/07/2011) , che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 1.000 (p.m.r. € 333,33) al concessionario, al proprietario degli apparecchi ed al titolare del punto vendita con autorità competente a ricevere rapporto e sanzioni in AAMS ed obbligo di rimozione forzata degli apparecchi.

Se non si rispetta la condizione minima di installabilità (art. 6 c 7 D.D. 27/07/2011), questo comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per apparecchio.

Si pone l'attenzione relativamente a questo decreto per quanto riguarda la novità introdotta che riguarda l'applicazione della sanzione relativa alla violazione dei parametri numerico quantitativi (333,33 €), mentre lascia invariata la violazione relativa alle prescrizioni che i decreti direttoriali sul contingentamento dispongono sulle autorizzazioni di polizia, consentendo di poter continuare a contestare la violazione dell'art. 9 del tulp, sanzionata dall'art. 17 bis-ter-quater del medesimo testo unico.

Par. 2 Contingentamento apparecchi 110 c 6 lett b

Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 - apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b (vlt) del tulps

Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS.

Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

E' espresso divieto l'installazione nei pubblici esercizi ed in particolare nei bar.

E' possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima; in riferimento a questo ultimo periodo, per maggior chiarezza se la sala predisposta per l'esercizio delle Vlt confina con un altro esercizio commerciale e locali sono comunicanti, tali varchi devono essere obbligatoriamente interdetti.

Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra si opera ai sensi dell' art 9 del TULPS (è la Questura che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell' attività e stabilisce le prescrizioni della stessa), art 17 bis ovvero la sanzione di € 1032,00 e 17 bis, ter e quater ovvero obbligo de rapporto ed adozione dei provvedimenti finalizzati alla sospensione dell'attività. Il Questore o suo delegato riceve il rapporto di cui all'art 17 della Legge 689/81 ed i proventi vengono destinati allo Stato.

Par. 3 Prescrizioni generali per il contingentamento 110 c 6 lett a

Poiché, come dicevamo prima il D.D. 27/07/2011 sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110 c 6, i parametri numerico quantitativi previsti dai precedenti decreti direttoriali 27/10/2003 e 18/01/2007 e dall' art. 9 c 2 D.D. 22/01/10, rimangono in essere, in virtù di questa norma, le violazioni alle prescrizioni generali previste dai citati decreti:

Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 – apparecchi di cui al 110 c 6 lett a del tulps:

- art 3 c 3 impone l'obbligo di installare nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, nelle attività ricettive, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, oltre agli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art.110, anche altri apparecchi per il gioco;
- art. 3 c 4 dispone che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si debba prevedere una separazione fisica, più o meno rigida ovvero una non promiscuità (...*non contigui*...), tra apparecchi che appartengono alle tipologie individuate dal comma 6 dell'art.110 e le altre tipologie di giochi;

nelle attività ricettive prevedere che i giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 siano collocati in aree specificamente dedicate.

Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 – apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e c 7 lett. a e c del tulps:

- Art. 2 c 3 secondo periodo che prevede che nelle sale gioco tradizionali gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 del tulps non può superare il doppio di apparecchi di altre tipologie (rapporto 1:2).
- art. 3 c 1 impone il divieto d'ingresso e permanenza di minori di anni 18 nei locali in cui ci siano apparecchi, sale scommesse o concorsi che consentano la vincita in denaro (da non confondersi con la partecipazione al gioco ai minori di anni 18 sanzionata dall' art. 24 c 20 del D.L. 98/2011);
- art 3 c 2 prescrive che se in una sala pubblica da gioco (bingo) vi siano congiuntamente apparecchi di cui all' art 110 c 6 lett a ed apparecchi di cui all'art. 110 c 7 a e c, questi ultimi debbano essere collocati in locali separati dai restanti;
- art. 3 c 3 dispone che in linea generale gli apparecchi di cui all'art 110 c 6 sono collocati in aree separate da quelle ove sono installati altri apparecchi; Per quanto non indicato di sopra si applica il nuovo decreto 27/07/2011.

Par. 4 Modalità fiscali per l'assolvimento delle imposte ai fini del contingentamento.

Prima di concludere il capitolo relativo al contingentamento occorre ben specificare quanto relativo alle modalità operative per il controllo di un esercizio commerciale e prima di affrontare il tema occorre descrivere le modalità di prelievo fiscale che lo Stato, per tramite di AAMS, esercita sugli apparecchi da gioco con e senza vincita in denaro.

- Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 del TULPS le imposte vengono determinate mediante il PREU (prelievo erariale unico), ovvero una percentuale pari al 11,80% per il 2012, 12,7% per il 2013 e 2014, 13% per il 2015 sul volume di danaro inserito all'interno dell'apparecchio la cui modalità viene accertata mediante il collegamento alla rete telematica AAMS.
- Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c 7 del tulps le imposte vengono determinate attraverso l'ISI (imposta sugli intrattenimenti), ex art 14 c 5 DPR 640/72 e vale per tutti i gestori che operano in regime di forfait-intrattenimento ai sensi dell'art. 74 c 6 DPR 633/72 ovvero che operano in regime iva-ordinario, l'iva si paga sugli incassi, residuando la sola ISI all'imponibile.
- Relativamente agli apparecchi meccanici AM si applica la medesima imposta ex art. 14 bis del DPR 640/72, e vale per tutti i gestori che operano nei regimi forfait/ordinario di cui al punto precedente e si assolve mediante versamento dell'iva sugli incassi residuando il pagamento dell'ISI da calcolare sull'imponibile ovvero attraverso il pagamento di un imponibile forfettario disciplinato dal D.D. 10/03/2010 che conferma gli imponibili forfettari da versare allo stato già fissati con precedenti Decreti Direttoriali. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque esercita un'attività diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi (nel nostro caso il distributore), e l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati nel caso in cui ne sia proprietario. Il pagamento si assolve mediante F24 "accise" con codice tributo 5123 nel caso di imponibile forfettario ed F24 "normale" codice tributo 6728-6729 rispettivamente per l'iva relativa all'ISI ed iva forfettaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti. Il pagamento deve essere effettuato

entro il 16 marzo per l'intero anno a cui si riferisce e comprende il numero totale di apparecchi da trattenimento moltiplicato per l'indice forfettario relativo ovvero entro il 16 del mese successivo a quello della prima installazione in ragione della frazione anno residua. Entro 5 giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta ad AAMS che, valutata la congruità del pagamento, rilascerà per ogni apparecchio dichiarato una quietanza di pagamento contenente la denominazione del gestore, il codice fiscale e sede legale, la categoria di appartenenza e l'ammontare del imponibile e tributo assolto.

Questa disamina viene fatta poiché ai fini del contingentamento se ricorrono i presupposti previsti dall'art 3 c 3 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 e dell'art. 2 c 3 del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 determinano ai fini del contingentamento soltanto quegli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS ovvero ex art 14 bis c 5 del DPR640/72, per i quali l'ISI risulta assolta nelle modalità previste dal punto precedente altrimenti non sono assolutamente da considerare relativamente al precetto indicato negli articoli citati sopra. In conclusione, durante il controllo, bisognerà anche accertare oltre alla presenza degli apparecchi da trattenimento senza vincita in denaro anche il versamento dell'ISI relativo agli apparecchi in esercizio richiedendo la quietanza rilasciata da AAMS ovvero esibizione dell' F24/anno di riferimento corrente, in caso negativo gli apparecchi non devono essere presi in considerazione ai fini del contingentamento.

Per ultimo se sede di sopralluogo tale documentazione non è in possesso dell'esercente occorrerà che il proprietario degli apparecchi (di solito il noleggiatore), vi produca o il pagamento dell' F24 corrente anno ovvero la quietanza di pagamento rilasciata da AAMS. Di seguito vi riporto la documentazione ufficiale che attesta l'assolvimento dell'imposta:

ALLEGATO A

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti
(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ufficio Regionale del AAMS *Sede distaccata di* Bergamo

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso ☒ M ☐ F	
Nato a	(rec)	il	
Residente in Via/Plaça		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia	Tel.

In qualità di	della	S.C.L.
con sede legale in Via/Plaça		N° Civico
CAP	Comune	Provincia
Cod. fiscale	P. IVA	

Dichiaro di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € 71235,20 SETTANTUNOMILA DUECENTOTRENTACINQUE/2
(in cifre) (in lettere)

Pagina 1 di 4

ALLEGATO A

n.	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰⁰ installati presso attività cod. 02 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁰⁰ installati presso attività cod. 03 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰⁰ installati presso attività cod. 02 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁰⁰ installati presso attività cod. 03 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰⁰ installati presso attività cod. 02 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁰⁰ installati presso attività cod. 03 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰⁰ installati presso attività cod. 02 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁰⁰ installati presso attività cod. 03 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰⁰ installati presso attività cod. 02 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁰⁰ installati presso attività cod. 03 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰
n.	apparecchi di cui alla categoria AM6 ⁰⁰ installati presso attività cod. 01 ⁰⁰	per il periodo di mesi ⁰⁰

Pagina 2 di 4

n. ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6⁽⁹⁾ installati presso attività cod. 02⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾
n. ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6⁽⁹⁾ installati presso attività cod. 03⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾

Data 15/03/2012

ALLEGATO A

ISTRUZIONI PER LA COMPILOZIONE DEL MODULO

- (1) Indirizzi, recapiti e competenza territoriale degli Uffici Regionali dei monopoli di Stato, ivi comprese le sedi dislocate, sono evidenziati nel sito www.sams.it
- (2) Barrare la casella interessata
- (3) Titolare e/o legale rappresentante
- (4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria
- (5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio
- (6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale
- (7) Indicare il numero complessivo
- (8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfetario determinato dal decreto è riportata in calce
- (9) Cod. 01 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero
Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3
Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2
- (10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione. In tale eventualità, infatti, l'imposta è determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 9) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno. Nel caso in cui si fosse in presenza di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

(8) CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologica	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.800,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	€ 540,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla - bigiardini e apparecchi similari	€ 510,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 1.090,00

Pagina 3 di 4

Pagina 4 di 4

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti
(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di ⁽¹⁾ BOLOGNA

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILOZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445

Cod. fiscale	Nome	Sesso	M	F
Cognome	Il			
Nato a	il			
Residente in	n° Civico			
Via / Piazza				
CAP 41050	Comune	Provincia	MO	Tel.
In qualità di	LEGALE RAPPRESENTANTE	Della	S.R.L.	
Con sede legale in Via / Piazza				
CAP 41056	Comune	Provincia	MO	Tel.
Cod. Fiscale	Part. IVA	02		
Regime IVA	ordinario	O	forfetario	

Dichiaro sotto la sua responsabilità di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo di Euro 62047,32 (in cifre)

- Categoria di appartenenza e relativo imponibile forfetario
- n. 0 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM1 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
- n. 1 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM2 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
- n. 104 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM3 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
- n. 547 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM4 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
- n. 20 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM5 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.
- n. 1 ⁽¹⁾ apparecchi di cui alla categoria AM6 ⁽⁹⁾ installati presso attività cod.01 ⁽¹⁰⁾ per il periodo di mesi ⁽¹⁰⁾ dodici.

Data 15/03/2012

Gestione Apparecchi e Intrattenimenti

(MO)

AM5	Flipper, gioco elettromeccanico dei dadi e apparecchi similari	€ 520,00
AM6	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddle ride" e apparecchi similari	€ 1.630,00

Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
Dichiarazione di titolarità e Dichiarazione di installazione degli apparecchi per l'anno 2008
All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di ⁽¹⁾ BOLOGNA - Via Riva Reno, n°68 cap-40122 - e-mail: ic.bo@sams.it

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILOZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445

Cod. fiscale	Nome	Sesso	M	F
Cognome	Il			
Nato a	il			
Residente in	n° Civico			
Via / Piazza				
CAP 41059	Comune	Provincia	MO	Tel.
In qualità di	LEGALE RAPPRESENTANTE	Della	S.R.L.	
Con sede legale in Via / Piazza				
CAP 41056	Comune	Provincia	MO	Tel.
Cod. Fiscale	Part. IVA	02		
Regime IVA	O non soggetto IVA	O ordinario	O forfetario	

Dichiaro di essere titolare ovvero di gestire, nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti, gli apparecchi di seguito indicati:

A)*:

- n. 3 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
- n. 124 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

Dichiaro, altresì, che gli apparecchi sotto indicati sono stati installati antecedentemente al 1° Marzo c.a.

B)*:

- n. 3 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
- n. 124 apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

Dichiaro aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi sopra elencati, per un importo complessivo di € 13288,60 (Diciottomiladuecentofantotto/60)

Data 15/03/2012

Gestione Apparecchi e Intrattenimenti

(MO)

Página 1 de 1

Data: 3/5/2012

N.B.: Verificate che nell’F24 sia indicata il codice tributo corrispondente all’assolvimento dell’imposta (5123-6728-6729) e che sia stato fatto nell’anno in corso; nella quietanza rilasciata da AAMS invece verificate che sia riferita all’anno in corso e che la categoria di appartenenza dell’apparecchio meccanico (AM) sia quella di riferimento del gioco.

(8) CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETARIO

<i>Categoria di appartenenza</i>	<i>Collocazione tipologica</i>	<i>Imponibile forfetario</i>
AM1	Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3.800,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone	€ 540,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>calcio balilla - bigliardini e apparecchi simili</i>	€ 510,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi simili</i>	€ 1.090,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>consegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili</i>	€ 520,00
AM6	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: <i>gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili</i>	€ 1.630,00

Attualmente ci si ritrova spesso nei pubblici esercizi, al fine di rispettare i precetti per il contingentamento, la presenza delle freccette (gioco dei dardi – categoria AM4). Questo ovviamente per una questione logistica visto che il gioco di per sé non è altro che un bersaglio di modeste dimensioni generalmente affisso ad un muro del locale. Orbene AAMS ha chiarito con un parere alla SAPAR, l'associazione di riferimento per i giochi da trattenimento, che il gioco dei dardi manuali in nessun caso, sia gratuiti che a pagamento, determinano ai fini del contingentamento nel caso in cui non vi sia alcun elemento elettrico/elettronico. Se compaiono questi elementi (la presenza di un display elettronico che registra i punteggi rilevando la pressione sul bersaglio della freccetta lanciata dal giocatore), allora il gioco è da considerare ai fini della determinazione del numero degli apparecchi ovviamente con dimostrazione di assolvimento dell'imposta sugli intrattenimenti ed ovviamente non deve essere collocato in adiacenza agli apparecchi 110 c 6. Infine gli apparecchi senza vincite in denaro (ex art. 110 c 7 lett. a e c del TULPS, nonché quelli ex DPR 640/72 art. 14 bis c 5), debbono essere presi in considerazione ai fini del contingentamento, soltanto se rientrano nell'area impositiva dell'imposta sugli intrattenimenti, vale a dire se la loro utilizzazione prevede il versamento di un corrispettivo e quindi l'applicabilità degli imponibili forfettari. Gli apparecchi utilizzabili gratuitamente non rilevano pertanto ai fini del contingentamento. Infine gli apparecchi che non prevedono vincite in denaro, di cui i verificatori accertano il non funzionamento, rilevano ai fini del contingentamento solamente se risultano muniti di documentazione comprovante la regolarità dell'installazione e del relativo codice identificativo. Tali sono gli apparecchi ex 110 c 7 TULPS muniti del nulla osta di messa in esercizio e gli apparecchi ex DPR 640/72 art. 14 bis c 5 per i quali l'isi risulta assolta o di nuova installazione. Per ultimo potremmo trovarci nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un biliardo sportivo: in questo caso questo tipo di gioco non rileva ai fini del contingentamento, non essendo assoggettabile ad imposta sugli intrattenimenti, ma occorrerà accertare ovviamente la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per attribuire una connotazione sportiva alla sua utilizzazione come riportato nella circolare 165/E del 07/07/2000 punto 1.1.5 del Ministero delle Finanze.

CAPITOLO V

Disposizioni particolari

Par. 1: Sale Scommesse o CED??...facciamo un pò di chiarezza.....

Negli ultimi anni sono nate diverse attività di raccolta scommesse collegate a bookmaker stranieri per i quali non era stata rilasciata la concessione da parte di ADM. E' notorio che per svolgere una attività di raccolta scommesse in Italia è necessario ottenere, dopo tutta una serie di adempimenti, la concessione di ADM alla raccolta dei giochi pubblici per tramite di un soggetto autorizzato e contestualmente il possesso di un'autorizzazione di Polizia ex 88 TULPS. Spesso durante gli accessi ispettivi degli organi di Polizia nei locali in cui si esercitava il gioco, si poteva riscontrare la mancanza dell'autorizzazione di Polizia ma non l'assenza di un qualsivoglia titolo autorizzatorio rilasciato spesso nel loro paese d'origine a bookmaker stranieri. Ai fini dell'accertamento dell'illecito penale, visto che il mancato possesso della licenza ex 88 Tulp è sanzionato dall'art. 17 del medesimo testo Unico, il personale ispettivo aveva la necessità di dimostrare l'intermediazione del gioco ovvero la gestione diretta del gioco pubblico mediante l'acquisizione di una scommessa (giocata), e svolgendo accertamenti irripetibili, quali rilievi fotografici, o acquisizione di documenti o spontanee dichiarazioni su fatti. In relazione alla tipicità della condotta rilevata si poteva configurare anche l'attività illecita di cui agli artt. 720 e 721 del Codice Penale o all'art. 4 della L. 401/1989 da contestare ai soggetti che gestivano il gioco illegale. L'attività della polizia Giudiziaria consisteva inoltre nel sequestro penale delle attrezzature che permettevano lo svolgimento della condotta illecita, ma che per ragioni di opportunità si preferiva non eseguire.

Questo tuttora avviene poiché la legislazione italiana non risulta perfettamente allineata con la giurisprudenza europea. Infatti se l'Italia in tema di giochi pubblici adotta un sistema autorizzatorio, la legislazione europea lascia ampia discrezionalità agli stati membri senza peraltro loro imporre particolari adempimenti se non il possesso delle autorizzazioni alla raccolta dei giochi. In merito a tale disomogeneità di pensiero si contrappone da un lato la resistenza della legislazione italiana che ritiene necessario ai fini autorizzatori il possesso delle concessioni di ADM e della Licenza di Polizia ex 88 Tulp, dall'altra una posizione della legislazione europea meno restrittiva, basata sul libero scambio e circolazione di beni, per la quale è sufficiente acquisire l'autorizzazione nel paese in cui ha la sede legale la società di bookmaker senza avere l'obbligatorietà di possedere la medesima autorizzazione nello stato in cui questi andavano a svolgere la propria attività di raccolta scommesse, la cui conseguenza era il naturale rilascio della licenza ex 88 Tulp. Tale posizione è stata sposata da numerosi giuristi che obiettavano in maniera profonda sul non allineamento della legislazione italiana rispetto a quella europea ponendo l'accento sul fatto che gli obblighi posti dallo stato italiano in termini di acquisizione della autorizzazioni di fatto ponevano dei vincoli in tema di stabilimento, prestazione dei servizi e conseguentemente alla libera iniziativa commerciale dei paesi membri poiché, si riteneva necessario solo il possesso dell'autorizzazione alla gestione dei giochi rilasciata dal paese d'origine dello stato membro per poter esercitare l'attività d'impresa collegata all'interno della Comunità Europea e non obbligatorio una ulteriore concessione dello stato membro in cui l'azienda intendeva svolgere la propria attività in quanto ne era già in possesso.

Tale interpretazione si concretizzò con la famosa sentenza Costa e Cifone (i nomi degli avvocati), del 16 febbraio 2012 che mise in crisi le posizioni sposate da ADM anche in termini di esercizio dell'azione penale poiché le aziende si avvalsero della possibilità di richiedere l'intervento della giustizia in termini risarcitori per il danno economico avuto per l'interruzione della propria attività a causa dell'attività di Polizia Giudiziaria. A tutt'oggi permane ancora questo stato di incertezza normativa con il conseguente e

prudente atteggiamento da parte degli operatori di Polizia alla segnalazione alle competenti Procure della Repubblica per la mancanza del titolo autorizzatorio ex 88 tulps senza eseguire alcun sequestro, se non autorizzato dall'Autorità Giudiziaria, ai fini di non vedersi contestata una azione risarcitoria da parte dell'attività economica coinvolta.

Par. 2. Emersione dal sommerso

Con la Legge Finanziaria 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, con l'art. 1 c 643, si è proceduto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ad una sanatoria nei confronti dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale secondo le seguenti modalità:

- a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
- b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2016, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
- d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
- e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016;
- f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
- g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno

2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;

h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;

i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale

Tale sanatoria ADM non sostituisce il possesso del titolo di cui all'art. 88 Tulp che ha una sua fattispecie autonoma per cui, per effetto di tale norma, potremmo trovare dei CED che hanno aderito alla sanatoria, quindi in possesso della concessione se pur temporanea di ADM alla raccolta del gioco, ma che svolgono l'attività in assenza dell'autorizzazione di Polizia. Prudentemente si procederà per le motivazioni su esposte alla segnalazione alla competenti Procure della Repubblica senza procedere ad alcuna limitazione all'attività d'impresa in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nei riguardi invece dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, rimane in essere l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

- a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
- d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
- e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del comma 644, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
- f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110,

comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

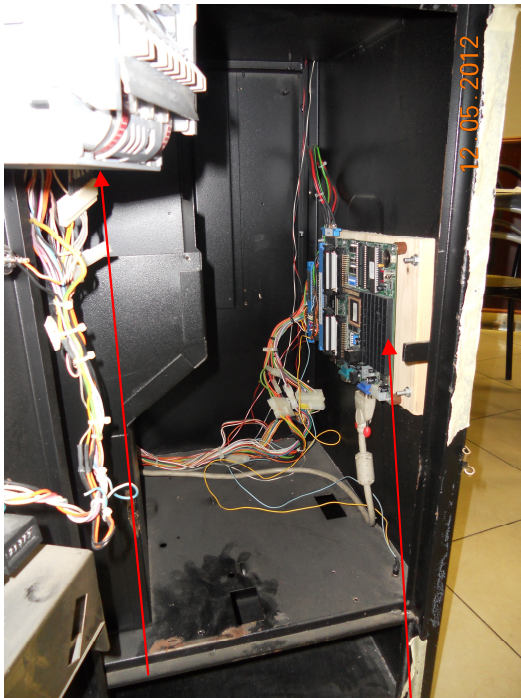
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:

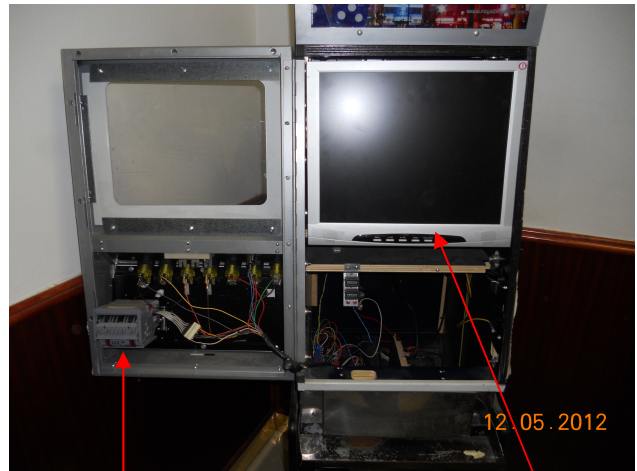
- 1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
- 2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
- 3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
- 4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
- 5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;
- 6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

CAPITOLO VI

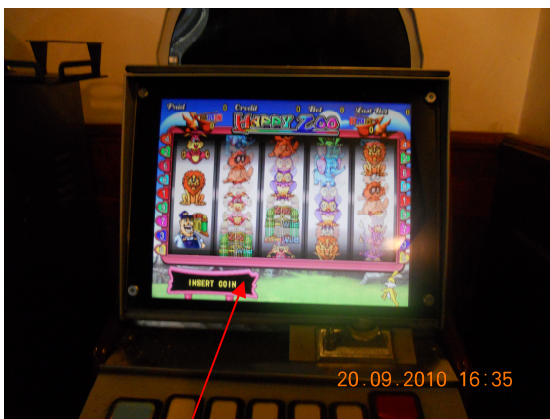
RILEVAZIONI FOTOGRAFICHE DI APPARECCHI NON CONFORMI



Ricevitore di banconote Scheda irregolare



ricevitore di banconote Monitor pc

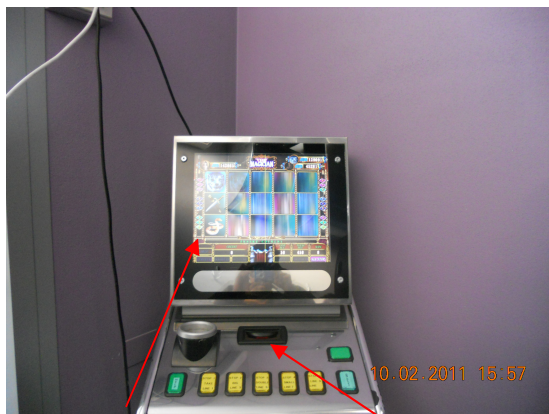


Gioco a rulli



Gioco a rulli

ricevitore di banconote



Gioco a rulli ricevitore di banconote



Gioco a rulli



Gioco a rulli



Gioco a rulli ricevitore di banconote



Gioco a rulli



riproduzione del poker a rulli

Capitolo VII

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU' RICORRENTI

UTILIZZO DA PARTE DEI MINORI DI ANNI 18 DI CONGEGNI DI CUI ALL'ART.110
COMMA 6 LETT A E B.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 20 e 21 D.L. 98 del 06/07/2011 Convertito dalla L. 15/07/11 n. 111	Chiunque (generalmente si identifica nel gestore), consente l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a e b da parte di minori di anni 18.	Da 5.000 a 20.000 € p.m.r. 6.666,67; (art. 21 D.L. 98/11) Proventi allo Stato. Mod. F24 Accise, codice tributo 5248	Rapporto all'autorità competente identificata nell'AAMS (art. 21 D.L. 98/11), per l'adozione del provvedimento di chiusura dell'attività per un periodo da 10 a 30 giorni. Rapporto all'autorità comunale (ex art. 86 Tulps) ovvero alla Questura (ex art. 88 Tulps)

MANCATA APPOSIZIONE DEL NULLAOSTA SULL'APPARECCHIO OVVERO APPOSIZIONE
DI NULLAOSTA NON ORIGINALE.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett. f TULPS	Chiunque (generalmente il gestore) consente l'utilizzo di videogiochi di cui al comma 6 lett. a e b e comma 7 lett. a e c. senza che sugli stessi sia apposto, benchè rilasciato, nullaosta ovvero risulta apposto nullaosta non in originale.	Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 Il nullaosta ha riprodotto il codice identificativo corrispondente ed un ologramma che riconduce all'originalità dello stesso.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.
MODALITA' OPERATIVA: 1 - 110 c 6 obbligo di esposizione NOD in copia conforme, NOE in originale ed attestato di conformità; 2 - 110 c 7 obbligo di esposizione NOD,NOE, CODE ID.			

APPARECCHI NON CORRISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

A)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett a TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)	Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da 1.000 a 6.000 € p.m.r. 2.000 €	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

B)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett b TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È opportuno nel verbale di sequestro indicare chi è il produttore e/o importatore	chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi	Da 1.000 a 6.000 € p.m.r. 2.000 €	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

C)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Chiunque, consentendo il funzionamento di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi	4.000€ p.m.r. 1.333,33 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.

PRINCIPALI VIOLAZIONI ALL'ART. 110 COMMA 9 DEL TULPS.

PREMESSA

Relativamente al sequestro amministrativo delle somme contenute all'interno dei videogiochi non conformi è stata siglata una convenzione tra Poste Italiane spa ed AAMS per mezzo della quale sono stati aperti due conti correnti dedicati su cui versare le somme e su cui non si applica la commissione del bollettino postale.

- ccp 97256572 per i sequestri di importo inferiore a 50 euro;

- ccp 97253967 per i sequestri di importo superiore a 50 euro.

Intestato alla Direzione Regionale AAMS competente;

E' importante nella causale indicare il n. di verbale amministrativo e la data del sequestro.

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie di sospensione dell'attività collegate alle violazioni dell'art 110 TULPS, per una questione di opportunità e proporzionalità delle stesse, sarebbe auspicabile che ci fosse un provvedimento che disciplini le modalità di applicazione come può essere, a titolo di esempio una delibera di giunta.

UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE CONSENTONO IL COLLEGAMENTO ON LINE A CONCESSIONARI DI GIOCO AUTORIZZATI E NON DA PUBBLICI ESERCIZI

- UTILIZZO DI TOTEM

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 1 c 923 L. 28.12.2015 n. 280 Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore e/o proprietario e titolare della piattaforma dei giochi (sanzione di € 33.333,33). Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	COMMA 923 Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.	20.000€ p.m.r. 666.67 € F24 codice tributo 5387 L'art.7 c 3 quater del D.L. 158/12 riguarda l'utilizzo di apparecchiature nei pubblici esercizi che consentono il collegamento ai concessionari autorizzati e non	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale/ Lazio se trasgressore è società estera. Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.

MANCATO COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA AAMS PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110.COMMA 6 LETT A .

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 1 c 646 e 648 L. 23.12.2014 n. 190 Art. 13 e 20 L. 689/81 (sequestro) Vedi anche modalità art. 1 c 648 L. 190/2014 È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore o proprietario. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Comma 646 Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni...(omissis)...	20.000€ p.m.r. 6666.67 € F24 codice tributo 5387	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: Al momento del controllo si contatta telefonicamente l'aams regionale comunicando il codice identificativo e verificando in tempo reale se l'apparecchio risulta collegato in rete.Nell'orario di chiusura degli uffici si contatta la ditta SOGEI con sede a Roma.			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT.A E E COMMA 7 LETT. A E C CON NULLAOSTA SCADUTO.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi. Si sequestra il nullaosta.	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del TulpS il cui nullaosta sia scaduto.	4.000€ p.m.r. 1.333,33 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 disciplinati dal Decreto Direttoriale 19 settembre 2006. Per gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett. b ovviamente si farà riferimento a futura nuova regolamentazione, per cui a tutt'oggi i nullaosta sono validi.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: Si controlla il nullaosta e se rilasciato prima del 01 gennaio 2008 si procede alla contestazione previa verifica telefonica c/o aams per il collegamento in rete con riscontro positivo riferito agli apparecchi di cui al comma 6 lett a e b contestando il mancato collegamento alla rete telematica. Si procede inoltre alla contestazione della violazione all'art. 110 comma 9 lett d.			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 LETT. A E C PRIVI DI CODICE IDENTIFICATIVO

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps privi di codice identificativo.	4.000€ p.m.r. 1.333,33 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: Il codice identificativo si può trovare su supporto esterno che garantisce l'inalterabilità oppure a video una volta spento e riaccessi l'apparecchio.			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT A E 7 PRIVI DELL'APPOSIZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett f TULPS NON si applica il sequestro	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulp, benché in possesso dei titoli autorizzatori, gli stessi non erano esposti all'esterno degli apparecchi.	500€ p.m.r. 1.000 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.	Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: Questa fattispecie sanziona la mancata esposizione dei titoli autorizzatori: NO di distribuzione(NOD), NO di messa in esercizio(NO E), questi due almeno in copia conforme e l'attestato di conformità in originale. L'esposizione dei titoli in fotocopia integra tale fattispecie.			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT A E 7 PRIVI DELLE
PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett f bis TULPS NON si applica il sequestro	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett a e b e all'art. 110 c 7 lett. a e c del Tulps non muniti delle prescritte autorizzazioni. (se non in possesso di quelle previste dall'art. 86 c 1 ed 88 del Tulps).	1.500€ p.m.r. 3.000 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 così come disciplinati: <u>apparecchi di cui all'art 110 c 6 lett a</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003; <u>apparecchi di cui all'art. 110 al c 6 lett b</u> si fa riferimento alla Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010; <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett a e c</u> si fa riferimento al Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11.	Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: Questa fattispecie si verifica allorchè non si è titolari di licenza per la conduzione degli apparecchi da gioco ma con apparecchi regolari. La mancanza della licenza ex art 88 per la gestione degli apparecchi 110 c 6 lett b è sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 del Tulps			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT B NON RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett f ter TULPS È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 lett b del Tulpas non conformi alle caratteristiche e prescrizioni.	5.000€ p.m.r. 10.000 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 lett b riferendosi al Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010.	Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: E' condizione indispensabile nel verbale di accertata violazione indicare quale sia la regola tecnica prevista dal decreto direttoriale non corrispondente. La mancanza della licenza ex art 88 per la gestione degli apparecchi 110 c 6 lett b è sanzionata con l'applicazione dell'art. 17 del Tulpas			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7 CON DISPOSITIVI A RULLI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett c TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	Chiunque, consente il funzionamento e l'utilizzo di apparecchi di cui all'art. 110 c 7 lett. a del Tulp con dispositivo a rulli.	4.000€ p.m.r. 1.333,33 € Questa fattispecie riguarda gli apparecchi di cui al comma 7 disciplinato dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal D.D. 20/04/11	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: <u>E' indispensabile</u>, quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> l'apparecchio mentre compaiono i rulli. Per far apparire i rulli bisogna che il gioco funzioni nella sua fattispecie irregolare. N.B.: il solo fatto che gli apparecchi di cui sopra ha un ricevitore di banconote non lo fa rientrare nella fattispecie irregolare, è obbligatorio accertare il funzionamento a rulli.			

UTILIZZO DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 LETT. A E C PRIVI DI NULLAOSTA PERCHE' MAI RILASCIATI.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett d TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro) È necessario nel verbale di sequestro indicare chi è distributore. Si sequestrano anche le somme di denaro contenute nei videogiochi.	chiunque, consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti	Da 5.00 a 3.000 € p.m.r. 1.000 € Questa fattispecie si riscontra quando gli apparecchi di cui all'art. 110 c 6 e 7 non hanno i nullaosta e/o il codice identificativo che deve essere riportato nel nullaosta.	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale per l'adozione del provvedimento di chiusura ai sensi dell'art.110 c 10. La medesima sanzione si applica nei confronti del distributore degli apparecchi.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 110 c 9 lett b TULPS Art. 110 c 9 bis (sequestro)	chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.	Da 500 a 3.000 € p.m.r. 1.000 €	La sanzione è relativa a ciascun apparecchio; Proventi all'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità competente identificata nell'A.A.M.S Regionale; Rapporto all'autorità comunale.

VIOLAZIONE ALLE NORME DI CONTINGENTAMENTO DEGLI APPARECCHI NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 4 c 4 ed art. 6 c 6 D.D. 27/07/2011	Chiunque installa all'interno del locale preposto all'esercizio solo apparecchi congegni di cui al comma 6 lett. a e b in numero superiore a quanto previsto.	Fino a € 1000 p.m.r. €333,33	Si contesta la violazione al concessionario, al proprietario, al gestore Proventi allo stato tramite AAMS; Rapporto all'autorità competente identificata in AAMS Rapporto all'autorità che ha rilasciato la licenza Sindaco/Questore; Rimozione forzata degli apparecchi.
MODALITA' OPERATIVA: <u>E' indispensabile</u>, quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale; verificare lo stato di detenzione degli apparecchi: esercizio, magazzino, manutenzione			

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Nelle attività ricettive gli apparecchi di cui all'art 110 c 6 sono collocati in aree separate. 	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 4 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
MODALITA' OPERATIVA: <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> il locale in cui si trovano gli apparecchi ed indicare le tipologie individuate nel verbale.			

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE – sale bingo

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 2 del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente identificata nel Prefetto. Rapporto all'autorità Questorile ed AAMS

VIOLAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SOLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT A NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE PER I QUALI E' PREVISTO L'IMPIEGO DI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 7.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale esclusivamente apparecchi di cui all'art. 110 comma 6	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 comma 3 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 modificato dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

MODALITA' OPERATIVA: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale. In generale per poter mettere in esercizio apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett. a è indispensabile installare un videogioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a o c

VIOLAZIONE PER LA MANCATA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI CUI AL COMMA 7 IN MUMERO DOPPIO RISPETTO A QUELLI DI CUI A COMMA 6 PER LE SALE PUBBLICHE DA GIOCO CON O SENZA SOMMINISTRAZIONE – Sala Giochi.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale quale sala pubblica da gioco apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 non in numero doppio rispetto a quelli di cui al c 6 installati	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 2 c 3 secondo periodo del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.: per le violazioni di cui all' art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010 si applica il D.D. 27/07/2011.

E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare il numero degli apparecchi all'interno dei locali ed indicare le tipologie individuate nel verbale.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	I minori non possono accedere nei locali ove vi siano apparecchi di cui all'art. 110 c 6, sale scommesse o sale ove si effettuano concorsi con vincite in denaro.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 c 1 del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi: Comune(86 TULPS) Stato (88 TULPS) Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune/Prefetto
N.B.: <u>E' indispensabile</u> identificare il minore Occorre altresì individuare la fattispecie del luogo di installazione e relativa autorizzazione di Polizia al fine di determinare la competenza tra il Comune e la Questura per sanzioni ed autorità competente			

VIOLAZIONE ALLA NORMA RELATIVA AL DIVIETO DI PROMISCUITA' DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 LETT. A E COMMA 7 NEI LUOGHI DEPUTATI PER L'INSTALLAZIONE – Sala giochi

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e comma 7 lett. a e c. senza che gli stessi siano fisicamente separati. Questo articolo si applica esclusivamente per le sale giochi	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 3 c 3 del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni.			

VIOLAZIONE DELLA CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA'

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque detiene per l'esercizio nello stesso locale apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a e b senza che venisse rispettata la superficie minima di ingombro in 2 mq	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 4 c 1 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: In sede di primo sopralluogo si dispone, con congruo tempo, <u>la prescrizione</u> del rispetto della condizione di installabilità, se non rispettato si applica detta sanzione. <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Nella contestazione indicare il ripristino della condizione di installabilità.			

DIVIETO DI INSTALLAZIONE IN LUOGHI NON DEPUTATI

A)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 in luoghi di cura, istituti scolastici ovvero le loro pertinenze, in luoghi di culto.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 5 c 1 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune
N.B.: <u>E' indispensabile</u> , quando si contesta questa fattispecie, <u>fotografare</u> ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi.			

B)

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Chiunque dispone il funzionamento di apparecchi di cui all'art. 110 c 6 all'esterno dei locali, benché autorizzati, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati e di cui non è conosciuta la titolarità.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 5 c 2 del Decreto Direttoriale 27 luglio 2011.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi al Comune Rapporto all'autorità competente identificata nel Comune

N.B.: E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni – Indicare l'obbligo di rimozione degli apparecchi.

VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL D.D. 22/01/2010 PER GLI ESERCIZI CHE HANNO SOLO VLT.

Norma violata	Condotta sanzionata	Sanzione	Note
Art. 9 e 110 TULPS ed art. 17 bis, ter e quater TULPS	Mancata adozione di un sistema di videosorveglianza; Mancato rispetto dei parametri tecnici previsti per la messa in esercizio.	Da 516 a 3.098 € p.m.r. 1.032 € Si contesta la violazione all'art. 9 del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 in relazione alla circ. AAMS prot.2010/29581/giochi/adi del 07/09/2010.	La sanzione è unica ed indipendente dal numero degli apparecchi; Proventi allo Stato Rapporto all'autorità competente Identificata nel Prefetto Rapporto all'autorità Questorile ed AAMS

N.B.: per le violazioni di cui all' art. 9 c 2 del D.D. 22/01/2010 si applica il D.D. 27/07/2011.

E' indispensabile, quando si contesta questa fattispecie, fotografare ciò che si ritiene violato circa le prescrizioni.

A Parere di chi scrive, in relazione alla circolare su richiamata, la mancanza di uno dei requisiti sanzionati presuppone la perdita del requisito di sorvegliabilità del locale, in questo caso però di competenza esclusiva della Questura visto che la licenza ex 88 TULPS.

CAPITOLO VIII Modelli di verbali di accertata violazione e sequestro.

Art. 9 TULPS violazioni sul contingentamento D.D. 27/10/2003 D.D. 18/01/2007 – da modificare in relazione alle fattispecie riscontrate. Qui riportata la mancata differenziazione dell'offerta di gioco.

 **Città di Sassuolo**

Corpo Polizia Municipale
Via Decorati al Valor Militare 60
41048 Sassuolo
Telefono 0536 1844729
Fax 0536 1844908
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00235880369

n° verb. _____

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
(Ai sensi artt.9 e 110 ed art 17 bis,ter e quater del TULPS)

Oggi 12 aprile 2012 alle ore 10.30 in _____ (Mo), Via _____, presso il Comando in Intestazione il sottoscritto Ass. _____, a seguito di ricezione, prot. _____ del 27/01/2012, di atto di verifica AAMS relativo al pubblico esercizio denominato "_____", di _____, sita in _____ (Re), via _____, fraz. _____, p.iva. _____, accertavano che:

TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO:

Trasgressore: _____, nata ad _____ (Te) il _____ e residente in _____ (Re) alla via _____, fraz. Roncolo C.F. _____, quale titolare del BAR _____, _____ con sede in _____, _____ alla via _____ e presente al momento del sopralluogo.

Consentiva o comunque installava congegni elettronici la cui offerta complessiva riguardava esclusivamente apparecchi di cui all'art. 110 c 6 del TULPS così come disciplinato nei Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del 18/01/2007.

L'art. 3 c 3 del Decreto Direttoriale 27/10/2003 recita: "... (omissis) ... Negli esercizi di cui al comma 1, ... (omissis) ... dell'art.2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b, del TULPS... (omissis) ..."

Risultavano presenti:
n° 03 apparecchi di cui all'art. 110 c 6 R.D. 773/1931 come da verbale di verifica agli atti di questi Uffici, prot. 755 del 27/01/2012

Il trasgressore dichiara: _____

C:\DOCCHE-1\1_giugno\IPPOST-1\1\Temp\test4558\verbale videogiochi svincolato bar Europa 2011.1.doc

Modalità di pagamento:
Entro 60 giorni dalla data della contestazione della violazione è ammesso il pagamento di **€ 1.032,00** (millecentotredueuro/00) Per sanzione amministrativa e di € _____ per le spese di notifica e di _____ a mezzo C/C postale n° _____ avendo cura di inserire nella causale gli estremi del verbale.

Modalità di ricorso:
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente individuata nel Sindaco del Comune di _____ e può richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi o non sia avvenuto il pagamento, il presente verbale verrà inviato all'Autorità di cui sopra, per le determinazioni di competenza.

LA PARTE

IL VERBALIZZANTE

Ass. _____

C:\DOCCHE-1\1_giugno\IPPOST-1\1\Temp\test4558\verbale videogiochi svincolato bar Europa 2011.1.doc

Art. 110 c 9 TULPS – contestazione per apparecchi ex 110 c 7 con dispositivi a rulli

 **Città di Sassuolo**

Corpo Polizia Municipale
Via Decorati al Valor Militare 60
41048 Sassuolo
Telefono 0536 1844729
Fax 0536 1844908
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00235880369

n° verb. / 2010

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
(Ai sensi artt. 110 c7 e c9 lett c del TULPS e art 15 bis D.L. 78/2009)

Oggi 30 settembre _____ alle ore 18.00 in Sassuolo (Mo), Via _____, presso il Comando in Intestazione il sottoscritto Agg. _____, a seguito di controllo amministrativo effettuato nella medesima data alle ore 15.00 circa presso il pubblico esercizio denominato "BAR _____", di _____ e C. sinc. con sede in _____, alla via _____, hanno accertato che:

TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO:

Trasgressore: _____, nato a Sassuolo (Mo) il _____ e residente in _____ (Mo) alla via _____, quale titolare del BAR _____, _____ un'epigrafe meglio indicata e presente al momento del Sopralluogo.

Obbligato in solido: _____, nato a Palermo il _____ e residente a _____, _____, quale titolare dell'omonima impresa individuale e proprietario ed installatore degli apparecchi da gioco non conformi.

consentiva l'uso nel suindicato pubblico esercizio di apparecchi o congegni elettronici non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 110 c 7 del TULPS R. D. 18/08/1931 n° 773, e nella fattispecie:

1. apparecchio (n° 8 del verbale di sequestro) riprodotto il gioco "The Magician", di tipologia a rulli del genere non autorizzato come da documentazione fotografica allegata, senza codice identificativo e privo di qualsiasi documentazione autorizzatoria e della targhetta riportante il prescritto codice e quindi in contrasto con i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento chiaramente dettati dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal Decreto interdirettoriale 20/04/2011;
2. apparecchio (n° 9 del verbale di sequestro) riprodotto il gioco "Wild Wild West", di tipologia a rulli del genere non autorizzato come da documentazione fotografica allegata, senza codice identificativo e privo di qualsiasi documentazione autorizzatoria e della targhetta riportante il prescritto codice e quindi in contrasto con i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento chiaramente dettati dal

C:\DOCCHE-1\1_giugno\IPPOST-1\1\Temp\test4558\verbale videogiochi svincolato bar Europa 2011.1.doc

Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal Decreto interdirettoriale 20/04/2011;

3. apparecchio (n°10 del verbale di sequestro) riprodotto il gioco "Treasure Hunting", di tipologia a rulli del genere non autorizzato come da documentazione fotografica allegata, senza codice identificativo e privo di qualsiasi documentazione autorizzatoria e della targhetta riportante il prescritto codice e quindi in contrasto con i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento chiaramente dettati dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal Decreto interdirettoriale 20/04/2011;
4. apparecchio (n°11 del verbale di sequestro) riprodotto il gioco "Happy Zoo", di tipologia a rulli del genere non autorizzato come da documentazione fotografica allegata, senza codice identificativo e privo di qualsiasi documentazione autorizzatoria e della targhetta riportante il prescritto codice e quindi in contrasto con i requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento chiaramente dettati dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal Decreto interdirettoriale 20/04/2011;

Si procedeva altresì al sequestro amministrativo dei summenzionati ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 per i provvedimenti di cui all'art. 110 c 9 bis del TULPS con separato verbale e nel contempo venivano congiuntamente sequestrate dalle macchine di cui ai punti precedenti, una volta che le stesse sono state aperte dal gestore, la somma di € 1.185,00.

Il trasgressore dichiara, che i suddetti apparecchi appartengono alla ditta _____

Modalità di pagamento:

Entro 60 giorni dalla data della contestazione della violazione, ai sensi artt. 110 comma7 lett c e comma 9 del TULPS e art 15 bis D.L. 78/2009 è ammesso:

1. per sanzione il pagamento di **€ 1.333,33** x 4 per un totale di **€ 5.333,32** (cinquemilatrecentotrentatre/32) mediante modello F24 ACCISE Sezione Accise/Monopoli, codice tributo 5134, anno:2010, Codice Ente: _____
2. per le spese di notifica **€ 5,60** mediante versamento su cc postale n° _____ intestato a Polizia _____, _____, specificando la causale del versamento.

C:\DOCCHE-1\1_giugno\IPPOST-1\1\Temp\test4558\verbale videogiochi svincolato bar Europa 2011.1.doc

Modalità di ricorso:

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti all' Autorità Competente individuata nel Direttore regionale dell'Amministrazione del Monopoli di Stato (Bologna, via _____) e può richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Una volta effettuato il pagamento il trasgressore dovrà portare in visione presso il Comando in intestazione il modello F24 sopra citato nel termine massimo di 10 (dieci) giorni.

Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento, il presente verbale verrà inviato all'Autorità di cui sopra, per le determinazioni di competenza.

LA PARTE

I VERBALIZZANTI

C:\ANTONIO\GENTE\COMPTON\PUBLICI ESERCIZIO\ANTONIO 2010\13. VERBALI ANNO 2010\verbale verbalephar bar europ
710x346 140706 bar europ 21.doc

Verbale di Sequestro Amministrativo

**Città di
Sassuolo**

Corpo Polizia Municipale
Via Decorati al Valor Militare 80
41049 Sassuolo
Telefono: 0535 1844729
fax 0535 1844900
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00238880866

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

(ai sensi art 13 L. 689/81 ed art. 110 c. 9 bis del T.U.L.P.S.)

L'anno _____ il giorno _____ alle ore _____ in Sassuolo (Mo) alla
via _____
presso _____ il/i sottoscritto/i
ha/hanno provveduto al sequestro amministrativo ai sensi dell' art. 13 L. 689/81 ed
art. 110 c 9 bis del TULPS, a carico di:

Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____
id.to tramite _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____
in qualità di _____ del _____
sito in Sassuolo via _____

delle cose sotto specificate, trovate in disponibilità della persona sopra
generalizzata, non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate all'art.
110 del T.U.L.P.S. e nelle disposizioni di legge attuative del medesimo articolo:

Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a del T.U.L.P.S.:

- 1) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 2) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 3) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 4) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 5) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 6) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 7) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S.:

- 8) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 9) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 10) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 11) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 12) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 13) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 14) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____
- 15) cod. identificativo _____, ha una scheda di gioco denominata _____
e dal controllo è emerso che: _____
Vengono vuotate le gettoniere e sequestrata la somma di € _____

Risultano sottoposte a sequestro amministrativo di n° _____ apparecchi dal
n° _____ al n° _____, e complessivamente l'imposto sequestrato corrisponde
ad _____ €.

L'esercente dichiara che gli apparecchi rinvenuti nei locali sono di proprietà di:
- dal n° _____ al n° _____ della ditta _____;
- dal n° _____ al n° _____ di proprietà del titolare del pubblico esercizio.

Eventuali specifiche:

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto:

- ☐ per la successiva consegna all'ufficio preposto del Comando in intestazione;
☐ tramite affidamento al trasgressore per la custodia nei locali siti in _____ alla via _____;
☐ el sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ alla via _____ id.to tramite _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____ che viene reso edotto delle responsabilità penali :
 -inerenti le violazioni dei sigilli apposti a norma degli artt. 349 e 350 C.P.;
 -concernenti la custodia delle cose oggetto di sequestro, a norma degli artt. 334 e 335 C.P.

Su ognuna delle cose sequestrate vengono apposti n° _____ sigilli, onde impedire l'utilizzo ovvero la manomissione delle stesse, costituiti da fogli di carta apposti con carta adesiva debitamente timbrata con il logo del Comando in intestazione; rilevati fotograficamente. Quanto sopra viene posto sotto sequestro ai sensi e nei modi previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n° 689, del DPR 29.07.1982 n° 571 e dell'art. 110 del T.U.L.P.S.

Avverso il presente atto ai sensi dell'art.19 della Legge 689/81, si può proporre opposizione all'Autorità competente preposta:AAMS - Ufficio regionale dell'Emilia Romagna - sede di Bologna, via Riva di Reno, 68 40122 Bologna.

Si può proporre altresì istanza di restituzione alla medesima autorità, dimostrando di averne diritto, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria(art. 19 comma 2, L. 689/81) Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in quattro copie, di cui una per l'esercente, una per l'Autorità competente, una per la società proprietaria ed una da conservare agli atti del Comando in intestazione.

Fatto, letto chiuso e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE	IL CUSTODE	I/L VERBALIZZANTI/E
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Verbale di per apparecchi 110 c 6 a non collegati alla rete nazionale ADM



Corpo Polizia Municipale
 Via Decorati al Valor Militare 60
 41048 Sassuolo
 telefono 0536 850729
 fax 0536 680008
 www.comune.sassuolo.mo.it
 p.i. 00235890366

n° verb. _____

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi _____ alle ore _____ in Sassuolo (Mo), Via Decorati al Valore Militare 60, presso il Comando in intestazione i sottoscritti, _____ LEVOTE Gianni (e _____) a seguito di controllo amministrativo effettuato il giorno 16 _____ alle ore 16.10 circa presso il pubblico esercizio denominato "Caffè e Gelato _____", con sede in Sassuolo (Mo) ai _____, accertavano che:

TRASGRESSORE /OBBLIGATO IN SOLIDO:

Trasgressore: _____ nato a Modena il _____ e residente a _____ (Mo) alla via _____, quale titolare del "_____ in rubrica meglio indicato e presente al momento del sopralluogo.
Obbligato in solido: _____, con sede in Sassuolo (Mo) alla via _____

Rilevato che durante l'accesso ispettivo di cui sopra veniva accertata l'offerta di giochi di cui all'art. 110 c 6 lettera a) del R.D. 1931/773 ovvero di qualunque altro apparecchio idoneo a consentire l'esercizio del gioco in vincita in denaro, non collegato alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consente la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, come novellato dall'art. 1 comma 646 della L. 190/2014; visto la Legge 689/1981;

visto l'art. 1 commi 646 e 648 della L. 190/2014;

nello specifico l'offerta di giochi ex art. 646 L. 190/2014, era la seguente:

Nome	Tipologia	Coll. Rete AAMS	proprietà
1		SI NO	
2		SI NO	
3		SI NO	
4		SI NO	

Visto che l'art. 648 della L. 190/2014 dispone che...(omissis)..."Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché

C:\Users\ig_levote\Desktop\litem and apparecchi non collegati\apparecchi non collegati\Verbale_art_646_648_L_208_2015_apparecchi_non_collegati.doc

alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma. "... (omissis)...

Preso atto che l'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che...(omissis)..."Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza "... (omissis)..."altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa"... (omissis)..."All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria"... (omissis)...

Si procedeva con separato verbale al sequestro amministrativo dei summenzionati ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il trasgressore dichiara che i videogiochi sono di sua proprietà.-----

Modalità di pagamento: (art. 16 L. 689/1981)

Entro 60 giorni dalla data della contestazione della violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse o, se più favorevole, qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo.

Ove la parte scelta di effettuare il pagamento in misura ridotta a norma del richiamato art. 16 della legge 689/1981, la parte dovrà versare la somma determinata in **C 6.666,67** mediante **modello di pagamento F24 Accise**, sezione "Accise/Monopoli ed altri tributi non ammessi in compensazione", così come disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e secondo le seguenti indicazioni.

Nello stesso termine di pagamento della sanzione, sarà necessario provvedere al pagamento delle spese di notifica del presente atto pari ad € _____ mediante versamento su cc postale n° 17300419 intestato a Polizia Municipale di Sassuolo specificando la causale del versamento.

Si precisa che il Modello F24 - Accise è disponibile sul sito istituzionale www.aams.gov.it. Si raccomanda di riportare integralmente i dati sotto indicati, ponendo attenzione al codice fiscale del trasgressore al codice tributo ed anno di riferimento

SANZIONE	RA	CODICE ENTRATA	PROV	CODICE TRIBUTO	COD. IDENTIFICATIVO	MESE	ANNO	IMPORTO DEBITO	A
VERSARE	M	NON COMPILARE		5387	NON COMPILARE	NON COMPILARE	2016	6.666,67	

Una copia del relativo attestato di pagamento e del presente atto di accertamento dovrà essere trasmessa all'ufficio verbalizzante i cui riferimenti sono riportati in intestazione.

C:\Users\ig_levote\Desktop\litem and apparecchi non collegati\apparecchi non collegati\Verbale_art_646_648_L_208_2015_apparecchi_non_collegati.doc

Entro il termine di 30 giorni dalla stessa data di contestazione e/o notificazione, a norma dell'art. 18 della L. 689/19681, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna, via Riva di Reno, 68 - 40122 Bologna e possono essere sentiti dall' autorità competente e che, ove non si sia proceduto a norma dell'art. 24 della Legge 689/1981, determinerà la somma dovuta con ordinanza motivata, ingiungendone il pagamento insieme con le altre spese, altrimenti, se riterrà non fondato l'accertamento, disporrà l'archiviazione degli atti. L'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

LA PARTE

I VERBALIZZANTI

LEVOTE Gianni

L.12-12-2014 n. 190 art. 1
Comma 646
646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rivengono apparecchi di cui all' articolo 119, comma 6, lettera c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegato alla rete fissa di raccolta dei giochi ovvero che in ogni caso non consentano la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di memorizzazioni... (omissis)...

C:\Users\gi_levote\Desktop\item and apparecchi non collegati\apparecchi non collegati\verbale_art_646_L_190_2015_apparecchi_non_collegati.doc

Verbale utilizzo NEI PUBBLICI ESERCIZI di apparecchi che si collegano ad internet e giochi promozionali.



n° verb.349/2011

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggi, ~~il giorno~~ alle ore 10:30 in Sassuolo (Mo), Via Decorati al Valor Militare 60, presso il Comando in intestazione i sottoscritti, ~~capo~~ LEVOTE Gianni, ~~capo~~ ~~Allegato~~ seguito di controllo amministrativo effettuato il giorno ~~il giorno~~ alle ore 16.10 circa presso il pubblico esercizio denominato ~~"Golf e Tennis"~~ ~~di~~ ~~ENZO~~ ~~SAVENEZ~~ ~~Andrea~~ ~~S.p.A.~~, con sede in Sassuolo (Mo) alla via ~~via~~ ~~SAVENEZ~~, accertavano che:

TRASGRESSORE /OBBLIGATO IN SOLIDO:

Trasgressore: ~~LEVOTE Gianni~~, nato a Modena il ~~26/01/1968~~, e residente a Fiorano Modenese (Mo) alla via ~~via~~ ~~SAVENEZ~~ quale titolare del " ~~SAVENEZ~~ " in rubrica meglio indicato e presente al momento del sopralluogo.
Obbligato in solido: ~~SAVENEZ Andrea~~ ~~S.p.A.~~, con sede in Sassuolo (Mo) alla via ~~via~~ ~~SAVENEZ~~ ~~S.p.A.~~ ~~SAVENEZ~~ ~~S.p.A.~~

Rilevato che durante l'accesso ispettivo di cui sopra veniva accertata l'offerta di giochi in violazione dell'art. 7 comma 3-quer del DL 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. 189/2012;
vista la Legge 689/1981;
Visto che l'art. 1 c 923 della L. 208/2015 prevede che... (omissis)..."Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quer, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al

Nome	Tipologia	Coll. internet	proprietà
		SI NO	
		SI NO	
		SI NO	
		SI NO	

Premesso che per il combinato disposto dell' art. 7 comma 3-quer del D.L. 158/2012, con l'art. 1 commi 646 e 648 della L. 190/2014 e dell'art. 1 comma 923 L. 208/2015, trova applicazione il principio di specialità delle leggi;
Visto che l'art. 1 c 923 della L. 208/2015 prevede che... (omissis)..."Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quer, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al

C:\Users\gi_levote\Desktop\item and apparecchi non collegati\item\verbale_item_art_1_1_208_2015.doc

precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio... (omissis)...

Si procedeva con separato verbale al sequestro amministrativo dei summenzionati ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Il trasgressore dichiara: che i videogiochi sono di sua proprietà.....

Modalità di pagamento: (art. 16 L. 689/1981)

Entro 60 giorni dalla data della contestazione della violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse o, se più favorevole, qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo.

Ove la parte scelga di effettuare il pagamento in misura ridotta a norma del richiamato art. 16 della legge 689/1981, la parte dovrà versare la somma determinata in **€ 6.666,67** mediante **modello di pagamento F24 Accise**, sezione "Accise/Monopoli ed altri tributi non ammessi in compensazione", così come disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e secondo le seguenti indicazioni.

Nello stesso termine di pagamento della sanzione, sarà necessario provvedere al pagamento delle spese di notifica del presente atto pari ad € _____ mediante versamento su cc postale n° 17300419 intestato a Polizia Municipale di Sassuolo specificando la causale del versamento.

Si precisa che il Modello F24 - Accise è disponibile sul sito istituzionale www.aams.gov.it. Si raccomanda di riportare integralmente i dati sotto indicati, ponendo attenzione al codice fiscale del trasgressore al codice tributo ed anno di riferimento.

INDICAZIONE	DA	INDICAZIONE	DA	INDICAZIONE	DA	INDICAZIONE	DA	INDICAZIONE	DA
VERBALE	SI	NON	VERBALE	SI	NON	VERBALE	SI	NON	VERBALE
VERBALE	SI	NON	VERBALE	SI	NON	VERBALE	SI	NON	VERBALE

Una copia del relativo attestato di pagamento e del presente atto di accertamento dovrà essere trasmessa all'ufficio verbalizzante i cui riferimenti sono riportati in intestazione.

C:\Users\gi_levote\Desktop\item and apparecchi non collegati\item\verbale_item_art_1_1_208_2015.doc

Entro il termine di 30 giorni dalla stessa data di contestazione e/o notificazione, a norma dell'art. 18 della L. 689/19681, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio del Monopoli per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna, via Riva di Reno, 68 - 40122 Bologna e possono essere sentiti dall' autorità competente e che, ove non si sia proceduto a norma dell'art. 24 della Legge 689/1981, determinerà la somma dovuta con ordinanza motivata, ingiungendone il pagamento insieme con le altre spese, altrimenti, se riterrà non fondato l'accertamento, disporrà l'archiviazione degli atti. L'Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

LA PARTE

I VERBALIZZANTI

 LEVOTE Gianni


C:\Users\g_levote\Desktop\totem and apparecchi non collegati\totem\Verbale_totem_art_1_1_208_2015.doc

CAPITOLO IX L. 07/02/1951 n. 168 ed art. 110 TULPS

Per dovere di cronaca si riporta quanto scritto nell'art 110 c 9 quater del tulps:
Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*

Tale legge all'art. 1 dispone che:

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

- a) il 60 per cento all'Erario;
- b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
- c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
- d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

Art. 110

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici

di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. 7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.